

CXG.

TORNATA DI MARTEDÌ 1<sup>o</sup> MARZO 1892

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## INDICE.

Presidente annunzia che gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge del deputato **TITTONI** ed altri, intorno all'ordinamento dei domini collettivi nell'ex Stato pontificio.

**NICOTERA**, ministro dell'interno, risponde ad una interrogazione del deputato **IMBRIANI** circa la nuova nomina del sindaco di Orte.

Discussione del disegno di legge sulla competenza dei conciliatori.

**DELLA ROCCA**, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia, **SANTINI**, **NOCITO**, **DI BLASIO LUIGI**, **RINALDI A.** e **TAJANI**, relatore, prendono parte alla discussione.

Annunciansi domande d'interrogazione e d'interpellanza.

La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane.

**Suardo**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## Congedi.

**Presidente**. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: **Tripepi**, di giorni 10, **Cremonesi**, di 8. Per motivi di salute l'onorevole **Agnini**, di giorni 15.

(Sono conceduti).

## Letture di un disegno di legge.

**Presidente**. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura un disegno di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole **Tittoni**.

Se ne dia lettura.

**Suardo**, segretario, legge:

« Art. 1. Le Università agrarie, comunanze, partecipanze e Società comunque costituite nelle Provincie dell'ex Stato pontificio per la coltivazione o il godimento collettivo di fondi, o l'amministrazione sociale di mandre di bestiame, e le associazioni di utenti, ai quali venga devoluta la proprietà collettiva di fondi a termini della legge 24 giugno 1888, n. 5489 sono costituite in enti morali. »

« Art. 2. Le associazioni di cui all'articolo 1 dovranno, entro un anno dalla promulgazione di questa legge, approvare un regolamento dal quale resti disciplinato il modo di amministrazione e godimento dei fondi comuni. Il detto regolamento verrà pubblicato nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 113 della legge comunale e provinciale. »

« Art. 3. Contro le disposizioni contenute nel regolamento anzidetto che si ritenessero lesive dei diritti dei singoli soci utenti o di chiunque possa eventualmente averne, potranno gl'interessati sporgere ricorso avanti le Giunte d'arbitri istituite dalla legge 24 giugno 1888, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del regolamento medesimo.

« Le Giunte d'arbitri decideranno sui reclami proposti modificando, ove ne sia il caso, i regolamenti in conformità delle loro decisioni.

« Contro le decisioni della Giunta è ammesso nel termine e nelle forme di cui all'articolo 10 della legge 24 giugno 1888 il ricorso alla rispettiva Corte di appello nel solo caso di contestazione sulla esistenza, estensione, entità e limiti dei diritti dei reclamanti. »

« Art. 4. L'amministrazione delle associazioni e la tutela delle autorità sulle medesime saranno regolate secondo le norme degli articoli 140, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 della legge comunale e provinciale. »

« Art. 5. Alla formazione dei ruoli di contribuenza ed alla esigenza dei contributi sociali, per le associazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicheranno le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, compresi i privilegi fiscali.

« Contro i ruoli di contribuenza potrà reclamarsi dagli interessati alla Giunta d'arbitri e contro la decisione della medesima è ammesso il ricorso alla Corte d'appello nei limiti designati dall'ultimo capoverso dell'articolo 3 della presente legge. »

« Art. 6. I regolamenti definitivamente stabiliti verranno sottoposti all'approvazione del Ministero di agricoltura, previo parere della Giunta amministrativa della Provincia e del Comizio agrario del circondario. potranno in seguito essere variati dalle associazioni su domanda di un terzo almeno dei soci sempre però con l'approvazione del Ministero stesso. »

« Art. 7. Nei bollettini del Ministero di agricoltura e commercio sarà a cura di quest'ultimo pubblicata ogni anno una relazione sommaria sull'andamento e sul movimento economico delle associazioni contemplate nella presente legge. »

« Art. 8. L'affrancazione dei fondi a favore degli utenti delle servitù abolite dalla legge 24 giugno 1888, che secondo l'articolo 9 della legge stessa può in taluni casi essere stabilita dalla Giunta d'arbitri, avrà luogo di pieno diritto in tutti i casi nei quali la proprietà dei fondi da affrancare appartenga a Corpi morali. »

**Presidente.** Onorevole Tittoni, quando intende Ella di svolgere questo disegno di legge?

**Tittoni.** Se l'onorevole presidente del Consiglio, ministro d'agricoltura, consente, proporrei che lo svolgimento avesse luogo nella seduta di giovedì.

**Presidente.** L'onorevole presidente del Consiglio, consente?

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Sì.

**Presidente.** Rimane dunque stabilito che questo disegno di legge sarà iscritto nell'ordine del giorno della tornata di giovedì.

### Svolgimento d'interrogazioni.

**Presidente.** Nell'ordine del giorno sono iscritte due interrogazioni; la prima è dell'onorevole Imbriani al ministro dell'interno, circa la nuova nomina del sindaco di Orte, il quale, per la sua scorretta condotta, era già stato dall'istesso Ministero invitato a dare le sue dimissioni.

Poi ve ne è una dell'onorevole Tittoni intorno allo stesso argomento.

Il ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Io debbo credere che l'onorevole Imbriani non sia completamente informato dei fatti, ai quali si riferisce la sua interrogazione: se così non fosse egli stesso si sarebbe persuaso che nulla vi è di irregolare in questa faccenda. È vero che vi furono alcuni ricorsi contro il sindaco di Orte: ma è pur vero che esaminati attentamente i fatti denunziati, fu constatato trattarsi di semplici irregolarità amministrative. Ad ogni modo il primo giudice (e l'onorevole Imbriani ne converrà) in siffatte questioni deve essere il Consiglio comunale; dopo giudicano le autorità provinciali e finalmente il ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

Questa è la norma che convien seguire per evitare inconvenienti ed arbitrii.

Di fronte ad una interrogazione che non precisa i fatti, io non posso che rispondere in tesi generale; quando l'onorevole Imbriani avrà determinate le accuse cui allude, potrò dargli anch'io risposte precise. Intanto posso assicurarlo che in questo affare nulla di irregolare vi è stato; che tutte le formalità prescritte dalla legge sono state eseguite, e che il sindaco di Orte, dopo una ispezione compiuta, ed un esame rigoroso degli atti suoi è risultato *assolutamente* (dico la parola *assolutamente*) immune degli addebiti che gli si facevano.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Signor presidente, siamo rimasti convenuti col deputato Tittoni, il quale ha presentata una identica interrogazione, che egli, con permesso vostro e della Camera, avrebbe risposto pel primo al ministro dell'interno.

**Presidente.** Come vuole. L'onorevole Tittoni ha facoltà di parlare.

**Tittoni.** Io non ho alcuna difficoltà a parlare pel primo, ma con una riserva che la Camera facilmente comprenderà. Io ho presentata l'interrogazione mia per una sola ragione; e cioè per rispondere alle *accuse* che forse l'onorevole Imbriani avrebbe formulate. Io sono dunque disposto a parlare pel primo, ma con questa riserva: che il presidente mi conceda di parlare anche dopo la risposta dell'onorevole Imbriani.

**Presidente.** Ma io non posso permettere che si apra una discussione a proposito di una interrogazione, perchè ciò sarebbe un viziare tutto il sistema delle interrogazioni. Onorevole Imbriani, mi pare che l'onorevole Tittoni preferisca che Ella parli per primo. (*Si ride*).

**Imbriani.** Ma allora la convenzione va in fumo come tante altre convenzioni!

**Tittoni.** Io spero che Ella troverà giusta la mia riserva.

**Presidente.** Parli dunque, onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Io aveva mosso un'interrogazione la quale era tassativa, signor ministro, e non era punto vaga, come voi dicevate, poichè la mia interrogazione era questa: « circa la nuova nomina del sindaco di Orte, il quale per la sua scorretta condotta era già stato dallo stesso Ministero invitato a dare le sue dimissioni. » Io, dunque, non aveva da formulare nulla, perchè, se avessi voluto formulare qualche cosa, avrei presentato una interpellanza.

Ciò premesso, al signor ministro, il quale ha dichiarato questo sindaco innocente, ed ha detto che sono state formulate contro di lui accuse vaghe che si dovevano invece specificare, risponderò semplicemente con la lettura di un documento, riserbandomi, poi, secondo come egli mi risponderà, di procedere ulteriormente.

Il documento è questo:

« Roma, 11 giugno 1891.

« Regno d'Italia, Ministero dell'interno, N. 16362 di protocollo del Ministero.

« Il Ministero, esaminata la relazione fatta dal computista di cotesta prefettura, signor Fortunato Locascio (il documento è diretto alla prefettura) circa la gestione tenuta dal sindaco di Orte, cav. Vincenzo Figliacci, non può dividere gli apprezzamenti troppo favorevoli fatti a riguardo di detto sindaco da V. S.

« Ammesso pure che il signor Figliacci abbia agito nell'interesse del Comune (e per questa parte il ministro lascia intera la responsabilità delle dichiarazioni ed assicurazioni a Vostra Signoria) certo è che il suo operato è assolutamente fuori legge, avendo contratto mutui senza autorizzazione non solo, ma anche senza intesa del Consiglio comunale; maneggiato ed erogato danari del Comune per diversi esercizi, contrariamente ad ogni regola di amministrazione; gravata l'azienda municipale di interessi, senza allocazioni di sorta non solo, ma senza approvazione del Consiglio e dell'autorità tutoria. Se a questo si aggiunge che molte ed importanti deliberazioni ed operazioni, vennero prese ed eseguite senza alcuna formalità di legge, arbitrariamente e quasi che fosse una questione di famiglia, il Ministero ha ragione di dubitare seriamente che l'amministrazione municipale di Orte sia soltanto passibile di censura per inosservanza delle forme, e che in sostanza l'interesse del Comune sia sufficientemente garantito e salvaguardato.

« Si riserva pertanto di conoscere le risultanze dell'esame che codesto Consiglio di prefettura sarà per apportare sui conti della gestione in cui seguirono le irregolarità rilevate dal commissario, e prega la Signoria Vostra di farne conoscere con sollecitudine i risultati, trasmettendo all'uopo la relazione del Consiglio stesso.

« Intanto sarebbe opportuno che la Signoria Vostra consigliasse quel sindaco a dare le proprie dimissioni, giacchè da quanto è risultato, nè l'autorità nè i suoi amministrati possono avere alcuna fiducia nella sua opera.

« Con tali dichiarazioni restituisco intanto i comunicati.

« Firmato: Piero Lucca. »

Ora io mi domando: se addì 11 giugno 1891 si scriveva questa lettera gravissima dal Ministero, come si poteva a pochi mesi di distanza riconfermare nell'ufficio di sindaco il signor Figliacci?

Nè ciò che ci viene a dire il ministro mi pare doversi prendere in seria considerazione, perchè il signor ministro ci dice: ha avuto la maggioranza nelle elezioni, e quindi noi dovevamo rispettare la sovranità popolare. È la gran parola che s'invoca quando si vuole invocare da quei banchi. Per me sono per il sindaco elettivo assolutamente: lo era anche

il signor ministro. Però non vorrei che le passate amministrazioni dirigessero esse le elezioni. Perchè si sa che allora il potere esecutivo ha la sua brava maggioranza formata. Naturalmente io parlo a nome dei cittadini lesi, i quali si sono rivolti a me.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Male.

**Imbriani.** Non è male che si porti la questione innanzi al paese quando non si trova giustizia presso il Ministero. Ora io mi domando se, dopo avere scritta questa lettera addì 11 giugno, la condotta del Ministero sia coerente. Forse il ministro Nicotera si trovava allora ai bagni di Vichy...

**Nicotera, ministro dell'interno.** No, ero a Roma.

**Imbriani.** Tanto meglio... o tanto peggio, se volete. Se il ministro era a Roma, il carissimo amico Piero Lucca non avrà fatto niente senza l'intesa del signor ministro. Quindi alla firma di Piero Lucca sotto al documento da me letto si potrebbe sostituire la firma di Giovanni Nicotera.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Perfettamente.

**Imbriani.** Ora, se Giovanni Nicotera ha manifestato questo pensiero il giorno 11 giugno 1891; se egli non trovava sufficiente la censura per tutti i gravi fatti addebitati al sindaco di Orte e provati dal signor Locascio, il quale era il computista della prefettura che aveva eseguito l'inchiesta, come va che Giovanni Nicotera può avere rinominato sindaco a breve distanza questo signor Figliacci? Non ci saranno state per avventura, domando io (è una semplice domanda), intromissioni di uomini politici? Non avrete interrogato qualche deputato della circoscrizione, il quale, forse, vi avrà dato parere affermativo? Non ci sarà stato qualche altro medaglinato di un alto consesso, il quale abbia recato anche esso la sua parola?

Io vi domando questo, signor ministro, perchè altrimenti dovrei pensare che la lettera scritta nel mese di giugno fosse stata scritta con grande leggerezza, imperocchè le parole di essa sono gravissime.

Io mi aspetto una risposta adeguata, riservandomi poi, perchè i cinque minuti consentitimi dal regolamento sono trascorsi in questo punto (ho ben guardato il quadrante, signor presidente), di presentare una interpellanza, nella quale esporrò tutti i fatti di cui è responsabile questo signor sindaco, e che lo stesso Ministero ha riconosciuto.

Attendo la risposta.

**Presidente.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Nicotera, ministro dell'interno.** È una situazione strana, quella che è fatta al ministro dell'interno nella nomina dei sindaci, È vero ciò, che ha detto l'onorevole Imbriani; io ho sempre creduto che nella scelta delle persone cui affidare la direzione delle Amministrazioni locali, il miglior partito sia quello di attenersi alla indicazione degli elettori. (*Interruzione a bassa voce del deputato Cocco-Ortu*),

**Imbriani.** Non sempre, dice l'onorevole Cocco-Ortu. (*Si ride*).

È Cocco-Ortu, che lo dice. (*Si ride*).

**Nicotera, ministro dell'interno.** Non so se il « non sempre » dell'onorevole Cocco-Ortu si riferisca alle Amministrazioni precedenti, od alla mia. Tengo però a dichiarare, che l'interruzione dell'onorevole Cocco-Ortu non può riguardare me che nella nomina dei sindaci, ben altrimenti di quello che si faceva prima, mi attengo scrupolosamente al criterio del rispetto alle maggioranze dei Consigli comunali.

**Cocco-Ortu.** Chiedo di parlare per fatto personale.

**Presidente.** Le interruzioni non danno luogo a fatti personali. Continui, onorevole ministro.

**Imbriani.** È acquisito al processo. (*Si ride*).

**Nicotera, ministro dell'interno.** Quando si nomina un sindaco che non gode la fiducia dei consiglieri, secondo me, non solo si fa cosa contraria allo spirito della legge, ma si perturba l'Amministrazione. Ed io credo che il maggiore errore che hanno potuto commettere i miei predecessori sia stato precisamente quello d'imporre sindaci scelti nelle minoranze dei Consigli comunali. Se l'onorevole Cocco-Ortu ne vuole la prova io gliela darò.

**Imbriani.** Ecco il fatto personale.

**Presidente.** Non c'è fatto personale!

**Imbriani.** Lo ha chiamato in causa il ministro! (*Si ride*).

**Nicotera, ministro dell'interno.** Ho accennato la norma costante alla quale mi sono attenuto per la nomina dei sindaci, e faccio appello a quanti sono deputati in quest'Aula perchè dicano se hanno avuto occasione di sperimentare che da quella norma mi sia discostato.

Creda pure l'onorevole Imbriani che, per quanta deferenza io abbia per i miei colleghi deputati, in questo sono irremovibile...

**Vollaro Saverio.** È vero!

**Nicotera, ministro dell'interno.** ...assolutamente irremovibile. Dirò alla Camera che tratto in errore da un prefetto per la nomina di un sindaco, appena avvertitone non ho tardato a punire il prefetto; imperocchè con ripetute istruzioni ho inculcato ai prefetti di non proporre sindaci che non fossero appoggiati dalla maggioranza dei consiglieri.

Dico questo per rispondere all'affermazione dell'onorevole Imbriani, che io abbia ceduto ad influenze di deputati, o di un alto personaggio...

**Imbriani.** Non affermazione; domando scusa, richiesta.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Affermazione o richiesta, rispondo negativamente.

E spiego subito come la cosa è accaduta.

Da ricorsi pervenuti al Ministero dell'interno risultava che nell'amministrazione del Comune di Orte erano avvenute alcune irregolarità. Allora io, (lo intenda bene l'onorevole Imbriani, perchè assumo intera la responsabilità dei miei atti, ed è inutile parlare di sotto-segretario di Stato, o di direttori generali, o di prefetti) avvertito di queste irregolarità, ordinai un'inchiesta, che, in realtà, mise in luce alcuni inconvenienti amministrativi.

Però colui che ha dato la lettera all'onorevole Imbriani, ed io cercherò di sapere chi egli sia...

**Imbriani.** Non lo saprete!

**Nicotera, ministro dell'interno.** Oh, lo saprò!

**Imbriani.** Non lo saprete. E poi che male c'è? (*Commenti*).

**Nicotera, ministro dell'interno.** C'è molto male! Gli impiegati non devono venir meno al loro dovere, altrimenti non può esservi amministrazione.

L'onorevole Imbriani ha avuto quella lettera da un impiegato...

**Imbriani.** Siete in errore!

**Nicotera, ministro dell'interno.** Lo vedremo! Ella ha portato qui una carta d'ufficio che non può esserle stata data che da un impiegato.

*Una voce al centro.* È chiaro!

**Nicotera, ministro dell'interno.** Dunque, onorevole Imbriani, precisamente, fu ordinata un'inchiesta; e l'egregio funzionario che ne fu incaricato fece un rapporto, dal quale risultavano realmente delle irregolarità. In seguito

a questo rapporto, siccome al sindaco spetta invigilare sul regolare andamento dell'amministrazione, il Ministero reputò opportuno invitarlo a dimettersi.

Ma dopo quel fatto accaddero due avvenimenti abbastanza importanti, onorevole Imbriani, uno specialmente, al quale Ella dovrebbe tener molto. Da indagini posteriori fu constatato che taluni degli appunti mossi al sindaco erano realmente fondati, ma attribuibili soltanto a negligenza. Vennero poi le elezioni, e gli elettori giudici più diretti ed interessati della onestà e dell'attitudine dei propri amministratori... (*Movimento dell'onorevole Imbriani*).

Se non mi consente questo, allora non rimane che l'arbitrio.

**Imbriani.** No, no!

**Nicotera, ministro dell'interno.** ...elessero primo fra tutti, con 228 voti, il sindaco che egli ora attacca, e nella composizione dell'amministrazione colui che raccolse la maggior fiducia dei consiglieri fu precisamente questo sindaco.

Ed allora, onorevole Imbriani, chiarite le cose, visto che l'unica colpa del sindaco consisteva nella fiducia forse eccessiva che egli riponeva in un impiegato comunale (questa era la colpa principale), visto che nessuno avea sospettato della sua onestà, tanto che da otto anni esercitava le sue funzioni; visto che aveva la maggioranza degli elettori e del Consiglio, ho creduto mio dovere, non per ubbidire ad influenze di nessuno, ma perchè questa è la massima ch'io seguo, di riconfermarlo.

Ecco spiegato questo grande scandalo che l'onorevole Imbriani ha portato innanzi alla Camera.

In sostanza si tratta di un sindaco accusato di talune irregolarità, non tutte quelle dette dall'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Non ne ho dette nessuna.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Ma le ha accennate.

**Imbriani.** Io ho letto il documento vostro.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Onorevole Imbriani, da qui a cent'anni, quand' Ella sarà ministro... (*Ilarità*).

**Imbriani.** Da qui a cent'anni, e molto prima, saremo polvere tutti e due. (*Interruzione del deputato Santini*).

**Nicotera, ministro dell'interno.** Giacchè l'onorevole Santini interrompe, io lo chiamo te-

stimonio di quello che ho detto circa le norme che seguono nella scelta dei sindaci.

**Santini.** Chiedo di parlare per fatto personale.

**Presidente.** Non solleviamo fatti personali.

**Santini.** Mi ha chiamato in causa. (*Rumori*).

**Nicotera, ministro dell'interno.** Affinchè l'onorevole Santini non abbia occasione di chiedere la parola per fatto personale, dichiaro che io l'ho citato soltanto per provare che non mi lascio guidare da criteri burocratici.

**Niccolini.** Deve citare anche quelli che possono dire il contrario.

**Presidente.** (*Con forza*). Ma le interrogazioni non ammettono discussione.

**Nicotera, ministro dell'interno.** È una situazione curiosa questa, che i deputati interrompano, ed il ministro non possa rispondere. Se quello che io dico non garba ai deputati, potranno rispondere.

**Presidente.** Nelle forme prescritte dal regolamento.

**Niccolini.** Lei ha citato l'onorevole Santini, ma anch'io ne so qualche cosa.

**Presidente.** Presenti un'interpellanza.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Io sarò grato all'onorevole Niccolini, se mi vorrà citare dei fatti, in pubblico, od in privato, e stia certo che io proverò quello che ho affermato, che, cioè, non nomino sindaci, (piacciono o dispiacciono ai deputati) che non godano la fiducia della maggioranza del corpo elettorale e del Consiglio comunale. Se mi citerà qualche caso in cui sia avvenuto il contrario, non dubiti che io provvederò.

**Niccolini.** Ne prendo atto.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Ne prenda pure atto e stia pure certo che mi troverà sempre coerente.

**Presidente.** Venga all'interrogazione.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Ritornando all'interrogazione, è vero che il Ministero ordinò un'inchiesta sull'amministrazione del comune di Orte; è vero che in seguito ad essa il Ministero credette conveniente invitare il sindaco a dare le dimissioni, per dar campo alla composizione di un'altra amministrazione senza l'influenza diretta di quel sindaco. Ma dopo che ho detto che tutto questo è vero, l'onorevole Imbriani deve riconoscere che sono avvenuti fatti dai quali è risultato evidentemente: 1° che gli addebiti al sindaco,

se implicavano una responsabilità amministrativa, non toccavano per nulla la sua onorabilità e la sua onestà; 2° che gli elettori che sono i giudici più competenti della condotta dei propri amministratori riconfermavano in modo non dubbio la loro fiducia a quel sindaco.

Io ho già detto alla Camera che nelle ultime elezioni il primo eletto fu precisamente questo sindaco; infatti mentre gli altri candidati riportarono 100, 113, 200, 108, 97 e 93 voti, egli ne riportò 228. Quindi poteva il ministro dell'interno non accogliere la proposta per la riconferma del sindaco, fatta dal prefetto, e non da altri come crede l'onorevole Imbriani?

Spero che queste spiegazioni sodisfaranno l'onorevole Imbriani.

Io ho esposto alla Camera i fatti quali risultano da documenti; e, se l'onorevole Imbriani volesse avere la cortesia di esaminare gli atti della inchiesta, si persuaderebbe di quello che dico.

**Presidente.** L'onorevole Tittoni ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della risposta del ministro.

**Tittoni.** Pochissime parole, per non trattenere la Camera sopra un argomento di minuscola importanza.

Rispondo anzitutto al ministro, dichiarandomi pienamente sodisfatto delle sue dichiarazioni.

**Imbriani.** S'intende!

**Tittoni.** Io approvo altamente il criterio che egli ha manifestato, quello, cioè, di rispettare la volontà degli elettori nella nomina dei sindaci.

Ho votato, due volte, in questa Camera, per la eleggibilità del sindaco in tutti i Comuni: la prima volta, quando fu discussa la riforma della legge comunale e provinciale; la seconda volta, quando questa riforma tornò nuovamente alla Camera, rimandata dal Senato; e sono pronto a votare un'altra volta per la eleggibilità del sindaco in tutti i Comuni, quando questa proposta venga nuovamente innanzi alla Camera.

L'onorevole ministro, sotto questo punto di vista, ha risolto la questione; ha dimostrato come il sindaco di Orte abbia ripetutamente ottenuto una maggioranza schiacciante sopra gli avversari.

Rimane un punto solo: è egli, o no, colpevole?

Se lo fosse, non ci sarebbe maggioranza di elettori, che potrebbe lavare la sua colpa; ma, se egli non è colpevole, e se il verdetto popolare, questa volta, come molte altre, si è apposto al vero, il Ministero avendo seguito quel verdetto non è degno di biasimo, ma di lode.

L'onorevole Imbriani ha trattato la questione da un punto di vista assolutamente formale. Egli che, tante volte, si prende giuoco degli avvocati i quali ricorrono ad argomenti sottili, in questa questione è ricorso ad una sottigliezza. Infatti, la lettera del Ministero ha una importanza secondaria, di fronte alla questione se il sindaco è, o no, colpevole. Non so se quella lettera sia stata mandata o no al sindaco; potrebbe essere anche che quello stesso impiegato che l'ha data all'onorevole Imbriani, ...

**Imbriani.** Ma che impiegato! Nessun impiegato. Protesto altamente!

**Presidente.** Sono supposizioni.

**Imbriani.** Permetta: adesse lo affermerò altamente.

**Tittoni.** Certe questioni o non si sollevano, o bisogna andare in fondo per ricercare la verità.

Quindi come io non mi dolgo che l'onorevole Imbriani accentui i fatti, egli non deve dolersi se li accentuo io. Su un fatto di questa natura denunziato innanzi al paese dalla tribuna parlamentare deve farsi la luce, ed io spero che il ministro la farà.

**Santini.** Chiedo di parlare per fatto personale.

**Tittoni.** Sa l'onorevole Imbriani che cosa rispose il sindaco, non alla lettera ch'egli ha letto qui e che non gli fu mai comunicata, ma all'avviso verbale di dare le dimissioni? Egli rispose sdegnosamente: se sono colpevole revocatemi, ma siccome ho la coscienza di non esserlo, non intendo dimettermi. Ed appunto in seguito alla risposta del sindaco il ministro ha creduto bene di ritornare sui fatti, ed ha ordinato l'inchiesta. Se l'onorevole Imbriani avesse letto gli atti dell'inchiesta sono certo che non avrebbe parlato come ha fatto.

**Imbriani.** Li ho letti e studiati.

**Tittoni.** L'inchiesta non è che l'apologia del sindaco e la confutazione delle accuse mosse contro di lui. Signori miei, bisognerebbe conoscere un po' la scena di questa provincia di Roma, dove disgraziatamente

nei piccoli Comuni perdurano ancora alcune delle tristi abitudini dei passati Governi.

La Prefettura, la procura del Re, il Ministero ricevono continuamente denunce, parte anonime e parte sottoscritte da persone che non esistono, e così il retto andamento della Amministrazione è perturbato sempre da coloro i quali, non avendo vere ragioni, ricorrono alle accuse segrete e seguono una via tortuosa sperando che li conduca a raggiungere l'intento.

Quindi quando il ministro fa una inchiesta per tagliar corto a queste accuse io lo approvo altamente e vorrei che colla sua condotta riuscisse a sradicare questo sistema, che è il triste ricordo di altri Governi, i quali cadendo non hanno portato con sé tutte le abitudini che li accompagnavano. *(Bene!)*

**Presidente.** Onorevole Tittoni, io debbo richiamarla all'interrogazione...

**Tittoni.** L'argomento mi trarrebbe in lungo e non voglio tediare la Camera. Però siccome l'onorevole Imbriani ha detto di voler presentare una interpellanza, io gli do convegno per il giorno in cui essa si discuterà e ne presenterò un'altra io stesso sul medesimo argomento.

E se egli vorrà chiamar giudice la Camera con una mozione, io ne sarò lietissimo; e ne sarà lieto anche il Governo per il piccolo comune di Orte. *(Rumori a sinistra)*.

**Presidente.** E inutile, onorevole Tittoni, provocare interpellanze e mozioni; la Camera ha ben altri argomenti da trattare. *(Benissimo!)*

**Tittoni.** Io dico che, se l'onorevole Imbriani presenterà un'interpellanza, io ne presenterò un'altra; e nessuno può contendermi questo diritto!

**Presidente.** Onorevole Imbriani; le do facoltà di parlare, ma per fatto personale perchè sono già decorsi i quaranta minuti consentiti dal regolamento.

**Imbriani.** Io mi atterrò strettamente al fatto personale; ma prima un appello debbo fare alla lealtà dell'onorevole Tittoni che mi ha chiamato in causa: è stato egli, il deputato Tittoni, interrogato pel *placet* al sindaco di Orte?

**Nicotera, ministro dell'interno.** Che *placet*! Io non ho bisogno di domandarlo ad alcuno! *(Interruzione dell'onorevole Tittoni)*.

**Imbriani.** Me lo avete detto voi! *(Rumori a destra)*.

**Presidente.** Ma, onorevole Imbriani, si at-

tenga al fatto personale: non è possibile che la Camera proceda così!

**Imbriani.** Io, signor presidente, debbo rispondere categoricamente... (*Rumori*).

**Presidente.** Ma no, Ella ha solamente il diritto di parlare per fatto personale!

**Imbriani.** Innanzi tutto io dico che non ho due parole e quindi non ho bisogno di ricorrere alla parola di onore; ma categoricamente dichiaro che il documento che ho letto non mi è stato dato da alcun impiegato...

**Nicotera, ministro dell'interno.** Dall'aria!

**Imbriani.** Nemmeno dall'aria: sono stati dei cittadini di Orte che me lo hanno fornito.

**Nicotera, ministro dell'interno.** E come lo hanno avuto?

**Imbriani.** Non sono obbligato a saperlo.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Lo saprò io!

**Imbriani.** Ma queste sono inchieste da Sant'Uffizio! O non si tratta di cose pubbliche? (*ilarità — Rumori*).

**Presidente.** Senta, onorevole Imbriani, io non posso lasciarla continuare in questo modo!

**Imbriani.** Scusi, signor presidente, ma si può dire che gli atti del Governo debbano esser tenuti occulti? Io credo che ogni atto del Governo sia e debba esser confessato apertamente e possa anche esser portato in pubblico.

Ora io non posso appagarmi della risposta del ministro dell'interno, perchè egli... (*Rumori*).

**Presidente.** Ma non entri nel merito. Io non posso lasciarla proseguire.

**Imbriani.** Ebbene, io voglio ubbidirvi e termino semplicemente con due osservazioni.

Domando: se questo sindaco fosse reo di reati comuni, solo perchè ha avuto la maggioranza degli elettori e del Consiglio lo nominereste sindaco?

**Nicotera, ministro dell'interno.** No.

**Imbriani.** Numero uno. Secondo: onorevole Tittoni, l'inchiesta ha preceduto la nomina. Dunque il dilemma è questo: o il ministro è stato leggerissimo nell'inviare una lettera così grave, con la quale si afferma che l'inchiesta ha messo a nudo cose non solo degne di biasimo, ma di qualche cosa di più; o egli ha commesso un atto tutt'altro che giusto e regolare rieleggendo sindaco quegli che era stato colpito dall'inchiesta.

Quindi, non potendo affatto dichiararmi soddisfatto delle ragioni dette dal signor ministro ed avendo studiato tutti i documenti,

dai quali è provato che questo sindaco, presidente della Congregazione di carità, ha preso i danari della Congregazione... (*Rumori*)

**Presidente.** Ma questo è merito.

**Imbriani.** ...io farò formale interpellanza, che depositerò questa sera al banco della Presidenza. E ci vedremo all'interpellanza, dove non avrò i minuti contati; e quindi potrò esporre le ragioni dei cittadini di Orte in base sempre a documenti, come questo vostro, signor ministro.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Io non rispondo a tutte le cose che ha detto l'onorevole Imbriani, quantunque mi sarebbe molto facile dimostrare che egli ha eretto il suo edificio sopra una base niente affatto solida...

**Imbriani.** E il documento?

**Nicotera, ministro dell'interno.** ...ma dal momento che ha dichiarato di presentare una interpellanza, ne riparleremo.

Una cosa però ho il dovere di dichiarare. L'onorevole Imbriani, che pure dice di non formulare accuse, non si accorge che talvolta ne fa delle gravissime. Or ora egli ha detto che il sindaco di Orte si sia appropriato del danaro...

**Imbriani.** Non ho detto questo!

*Voce.* Ha detto preso.

**Imbriani.** Preso e distratto (*Si ride*).

**Nicotera, ministro dell'interno.** Ora io domando alla Camera che cosa significa in lingua italiana, prendere e distrarre.

**Imbriani.** Non per sè.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Or bene, io debbo dichiarare che ciò che afferma l'onorevole Imbriani, dalla inchiesta e dalle investigazioni posteriori, risulta assolutamente non vero.

**Imbriani.** Ed io affermo che dai documenti risulta vero. (*Oh! oh! — Rumori*).

**Presidente.** L'onorevole Santini ha chiesto di parlare per fatto personale. Lo accenni.

**Santini.** Il ministro, per confermare che egli rispetta la legge, in quella parte che si riferisce alla elezione dei sindaci, si è rivolto a me. Siccome ciò potrebbe dar motivo ad equivoci, o ad erronei apprezzamenti, o far credere che io avessi fatto qualche domanda non ispirata a criteri di rispetto per le maggioranze e a sentimenti di giustizia, che io sempre ho profes-



sato, intendo di dare in proposito un doveroso schiarimento.

Io non ho fatto ora raccomandazioni al ministro pei sindaci della provincia di Ancona, ad eccezione di uno solo, per uno che alcuni, per ragione partigiana, non volevano riletto essendo radicale, e pel quale ho accennato al ministro che aveva la maggioranza del paese. Il signor ministro, verificata la cosa, si è uniformato alla legge; ed io, per ciò che riguarda questo fatto, non posso che rendere omaggio a lui. Anzi confido ch'egli, ed il presidente del Consiglio, si vorranno uniformare al loro programma del sindaco elettivo.

**Presidente.** Questo non è fatto personale, onorevole Santini.

**Santini.** Ho finito.

### Discussione del disegno di legge sulla competenza dei conciliatori.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge sulla competenza dei conciliatori.

Onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge come è stato modificato dalla Commissione?

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Accetto.

**Presidente.** Si dia lettura del disegno di legge.

**D'Ayala-Valva, segretario, legge:** (Vedi *Stampato*, n. 302-A).

**Presidente.** La discussione è aperta: spetta di parlare all'onorevole Vischi, iscritto per parlare contro.

**Vischi.** Onorevoli signori, malgrado sia iscritto per parlare contro, dichiaro subito che darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge, qualora vi siano fatti alcuni, che mi sembrano indispensabili, emendamenti. Darò il mio voto favorevole perchè mi pare che questo disegno di legge risponda ad un antico desiderio, dei giuristi, ed anche ai bisogni dell'amministrazione della giustizia. Dopo la soppressione delle preture, erroneamente fatta (ed oso dire così, perchè tale confessione il Governo ha scritto sino nella relazione del bilancio di grazia e giustizia), riconosco la urgenza di ravvicinare l'amministrazione della giustizia alle popolazioni specialmente rurali.

Però io mi penso che voi, allargando la

competenza dei conciliatori, ne dovrete subito organizzare ben diversamente gli uffici di cancelleria o segreteria, che si vogliono chiamare, ed anche le funzioni degli uscieri.

Dovrete del pari, come bene ha rilevato l'onorevole relatore, modificare, estendendola, la competenza attuale dei pretori. E ciò è naturale, perchè, quando voi avrete dato ai conciliatori, sia pure con le delimitazioni che l'articolo 7 ha stabilite, una competenza sino alle 100 lire, avrete sottratto ai pretori circa un terzo e forse più delle attuali contestazioni su cui eglino sono chiamati a decidere. Ed allora, o dovrete mantenere delle preture assolutamente inutili, o dovrete diversamente stabilire la loro competenza, anche per avviarci, forse, ad un concetto più fondamentale, che potrà non esser quello a cui ha accennato l'onorevole relatore nella sua laconica per quanto importantissima relazione, cioè del giudice unico; ma l'altro di modificare la competenza dei tribunali.

Mi sono permesso di presentare un ordine del giorno, il quale non si allontana nei principii fondamentali da quello che ha proposto la Commissione, ma prestabilisce fin d'ora una condizione, che per me è *sine qua non*: cioè che se le competenze dei pretori vorremo estendere, dovremo innanzi tutto garantire diversamente le funzioni di quei magistrati. Come oggi sono, non dirò malamente reclutati, ma malamente retribuiti, e senza la garanzia dell'inamovibilità, non saprei rimaner tranquillo dinanzi ad una proposta, sia pure soltanto d'invito al Governo, di allargare le competenze loro. Per rispettare l'ostacolo che l'articolo dello Statuto fondamentale del Regno crea, ove non dà ai giudici di mandamento l'inamovibilità, ho proposto di nominarli tutti giudici del tribunale, dando però ad essi (e forse ai più anziani, e più provetti, insomma ai più sperimentati) le funzioni di giudici di mandamento. Ed in questa maniera allargheremo la competenza, faremo fors'anche un passo verso una riforma delle competenze dei tribunali, ma non verremo a toccare quella che deve essere la base del principale baluardo della società civile, cioè l'inamovibilità della magistratura.

Ecco perchè, essendo presentato da una Commissione così autorevole, a nome della quale parla un uomo tanto competente, un ordine del giorno, col quale si chiede puramente e semplicemente di ampliare la com-

petenza dei pretori, io non ho voluto lasciarlo passare senza una spiegazione o una osservazione. Domani non si potrà dire che questa Camera si accontentava dell'allargamento della competenza dei pretori, senza altre guarentigie.

Mi si potrebbe osservare che per passare tutti i pretori nella categoria di giudici di tribunale occorreranno spese non piccole, che, specialmente a questi chiari di luna, lo Stato non potrebbe sopportare. Tutto ciò io riconosco come una grave difficoltà, ma rispondo: ritardiamo pure quest'altra riforma, che invocate col vostro ordine del giorno, fino a che il bilancio dello Stato non sia in migliori condizioni; ma non rinunziamo fin d'ora a chiedere maggiori guarentigie se la competenza dei pretori si deve aumentare; a chiedere, cioè, la loro immovibilità, con un trattamento diverso da quello attuale.

Detto questo per spiegare le ragioni dell'ordine del giorno da me proposto, accennerò molto fuggacemente ai vari emendamenti che mi sono permesso di presentare. (*Interruzioni dell'onorevole Lucifero*).

Non è per isvolgerli adesso, onorevole amico Lucifero, perchè io ho appreso, specialmente da Lei, che questo va fatto a tempo opportuno; ma è per far risultare lo insieme del mio concetto. Frazionandosi, emendamento per emendamento, potrebbe sfuggire all'attenzione della Camera quell'armonia che in essi credo aver messo.

Faccio innanzi tutto una osservazione contro le modificazioni apportate dalla Commissione all'articolo 1<sup>o</sup>. Io sarei più lieto se quell'articolo fosse approvato come fu proposto dal Ministero. Quell'articolo faceva obbligatoria la nomina del conciliatore e del vice-conciliatore. Colla modificazione apportata dalla Commissione, invece, la nomina del vice-conciliatore diventa facoltativa, e per necessità delle cose si è dovuto poi all'articolo 5 dire: che quando il conciliatore mancasse (perchè c'è il caso che possa mancare) siccome il vice-conciliatore non è pronto, si dovrebbe far venire quello del Comune vicino; e, con un ultimo alinea, avete aggiunto che in tal caso questi avrà diritto ad una indennità di trasferta, da determinarsi dal regolamento, a carico del Comune dove si reca.

Ora io domando: perchè ci dobbiamo mettere in questa condizione, di aggravare le

non prospere finanze dei Comuni, col mandare ogni tanto un vice-conciliatore da un paese vicino, e retribuirlo dopo? E perchè farlo, quando si sa che il conciliatore, o chi per esso, per quelle funzioni che deve esercitare, cioè di giustizia patriarcale, abbisogna di avere con sè, innanzi ai cittadini contenti, non pure la competenza e la rispettabilità della sua persona, ma quella necessaria autorità morale che è più naturale di fronte a concittadini che lo conoscano e lo apprezzino?

Ora io dico: per non metterci in questo pericolo, di vedere domani un vice-conciliatore venire da un Comune vicino, con inerenti spese al bilancio comunale, per non metterci nella condizione di vedere amministrare la giustizia da una persona possibilmente non conosciuta, manteniamo la regola, che in ogni Comune vi dovranno essere uno o più conciliatori, ed uno o più vice-conciliatori. Così risponderemo pure ad un canone di diritto pubblico, cioè di non creare per ogni caso, ma di destinare anticipatamente, in tempo normale, la persona che deve amministrare la giustizia.

Potrebbe nascere il sospetto che, in determinate cause, il conciliatore si sia assentato appositamente, o si sia dichiarato impedito appositamente, perchè l'autorità superiore voleva far venire Tizio o Sempronio dal paese *x*, dal paese *y*, ad amministrare la giustizia per fini reconditi.

Ora, per eliminare tutti questi inconvenienti, sarà meglio approvare l'articolo proposto dal Ministero, perchè ci sarà sempre chi amministra la giustizia senza sospetti, e senza ricorrere a spese.

Consentitemi ancora una osservazione sull'articolo secondo di questo disegno di legge.

L'articolo secondo vuole che tuttavia i conciliatori siano nominati con decreto del primo presidente, però con la formola della legge del 1875, cioè che questa nomina sia fatta in nome e per delegazione del Re.

Io non comprendo la potestà del Re delegata. Forse sono di corto intendimento, ma credo di non isbagliarmi in punto di diritto costituzionale. E tanto più non lo comprendo perchè quando voi avrete delegata la potestà del Re, bisogna ancora delegarne un'altra più importante, cioè quella della responsabilità del ministro che dovrebbe controfirmare il decreto del Re.

Ad ogni modo la ragione che per quell'articolo si dice è grave, perchè si ispira ad un concetto di decentramento di non accumulare nel Ministero molte migliaia di pratiche: per otto mila e forse sedici mila nomine di conciliatori e vice conciliatori; ed io, mentre sarei lieto di vedere prendere in buona considerazione le mie osservazioni, dichiaro che mi acqueterò in grazia dell'accennata ragione.

Ho proposto che l'articolo 12 addiventi articolo 7, perchè desso contiene una regola generale e merita la precedenza. Dice che il conciliatore deve sempre tentare la conciliazione.

Evidentemente giova chiarire tale regola generale prima di enunciare le altre competenze; e mi auguro che il mio emendamento sarà accolto dal Governo e dalla Commissione.

Ma in questo articolo 12, che io desidererei prendesse il posto dell'articolo 7, vi è una frase che vuole una spiegazione, non tanto per se stessa, chè è chiarissima, quanto in correlazione di un'altra frase contenuta nell'articolo 16. L'articolo 12 dice che il conciliatore deve sempre tentare la conciliazione, e deve farne menzione nel processo verbale. Dunque dovremo aver sempre un processo verbale; perchè, se non altro, si deve far fede di questo tentativo di conciliazione.

L'articolo 16 poi nel suo ultimo alinea dice: « Per le cause di valore inferiore alle lire cinquanta, nulla è innovato all'articolo 455 del Codice di procedura civile. » Ora in virtù di quest'articolo 455 del Codice di procedura civile, il processo verbale non è richiesto sempre, bensì, in determinati casi e di fronte a determinati incidenti.

Dopo ciò osservo: se manterrete l'articolo 12 come l'avete redatto e del pari l'ultimo alinea dell'articolo 16, vi troverete dinanzi alla difficoltà che con un articolo vorrete sempre il verbale, e con un altro lo vorrete nei casi eccezionali.

Quindi io vi chieggo o che mutiate dicitura, o che vi spieghiate meglio.

Non create possibilità di pericolose dispute dinanzi al giudice conciliatore. Fate in maniera che questo, aggiunto alla carta bollata ed ai diritti di cancelleria che introducete, ed all'abilità fiscale che non mancherà, non perturbi le povere contestazioni dei conciliatori!

Io direi che del tentativo di concilia-

zione non verificatosi (perchè, se la conciliazione si è verificata, c'è il verbale della medesima) per le cause di valore inferiore a lire 50, si faccia menzione nella sentenza o nel lodo, come si voglia chiamare il pronunciato del conciliatore; e per le cause di valore superiore a lire 50, siccome per esse volete il processo verbale, si faccia menzione in tale atto.

Detto ciò dell'articolo 12, rilevo che, se ne accetterete lo spostamento, portandolo al posto dell'articolo 7, dovrete modificare la dicitura del primo alinea dell'articolo 8.

Perderebbero la ragione d'essere quelle parole: « Fermo innanzi tutto il dovere d'indurre le parti a conciliazione » in quanto che di ciò si sarebbe occupato l'articolo 7; e resterebbero le parole: « Sono di competenza dei conciliatori, ecc. »

Ma l'articolo 16 merita altre osservazioni. Desso classifica le cause di conciliazione in superiori ed inferiori alle 50 lire, stabilendone il trattamento. Qui aspetterò risposte categoriche da parte del Governo e del relatore, perchè non si verifichino dubbi dinanzi al fisco.

Per le cause inferiori a 50 lire, resta bene inteso e ben chiaro che la citazione sarà sempre per biglietto, giusta l'articolo 133 del Codice di procedura civile, e che la carta per le sentenze, pei verbali, ecc., giusta la vigente legge di bollo, sarà sempre di 10 centesimi. Su questo dobbiamo spiegarci chiaro.

Per le cause di valore superiore a lire 50 si propone una modificazione alla vigente legislazione, modificazione che s'ispira al concetto generale del Governo, cioè di creare nuovi tormenti e nuovi tormentati, giacchè temo di scorgervi che mentre per l'articolo 133 del Codice di procedura civile la citazione dovrebbe essere fatta per biglietto, cioè in carta semplice... (*Interruzione*) Giacchè mi si interrompe mettendo in dubbio tale disposizione, leggo l'articolo 133:

« La citazione per biglietto ha luogo soltanto nelle cause promosse davanti i conciliatori; e in quelle promosse davanti i pretori, il valore delle quali non ecceda lire 100. »

Ora voi venite colla vostra modificazione, con una dicitura troppo larga, ad esporci alla pretesa fiscale che la citazione sia fatta su carta da lire 1,20. Ed allora direi all'onorevole Chimirri, se fosse presente: dove se ne

vanno tutte le vostre dichiarazioni scritte nella relazione, che questa, cioè, fosse una legge sociale diretta a facilitare l'amministrazione della giustizia e a mettere i poveri nella condizione di vedersi giudicare le proprie controversie?

**Tajani, relatore.** L'articolo 133 non è abrogato.

**Vischi.** Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole relatore Tajani, che ringrazio, che cioè anche per le cause superiori a lire 50 avremo la citazione per biglietto, sopra carta libera, mentre gli altri atti sarebbero fatti in carta da lire 1,20.

Riepilogando adunque dico: votiamo pure questo disegno di legge e diamo anche unanimi una lode al vero autore di esso, che secondo me è l'onorevole Della Rocca; ma al tempo stesso, votiamo gli emendamenti diretti ad evitare difficoltà di applicazione della legge e l'avidità del fiscalismo in una amministrazione di giustizia la quale, appunto perchè patriarcale, vuole procedere serenamente.

Con questi intendimenti, ripeto, io darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

**Santini.** Favorevole in massima io pure a questo disegno di legge, ringrazio il Governo di aver tenuto conto delle raccomandazioni fattegli nella discussione del bilancio del passato anno, anche da questa parte della Camera (*Estrema sinistra*), perchè la legge fosse presentata. Però sarebbe stato meglio che questo disegno di legge, come pure l'altro sulla più estesa competenza dei pretori, invocato anche da un ordine del giorno della Commissione, fossero stati presentati e votati prima dell'applicazione della legge sulle preture, perchè allora si sarebbe potuto vedere se non sarebbe stato il caso di prevenire talune delle ingiustizie deplorate tanto dal paese.

In quanto allo spirito ed alla importanza di questa legge, io sono convinto che essa raggiungerà il suo intento, purché si accettino alcuni emendamenti che ritengo necessari.

Tanto il ministro quanto il relatore non ci dicono una parola per quanto riguarda il mutamento di sistema nella nomina dei conciliatori, salvo una insufficiente allusione alle lotte locali. Eppure l'ordinamento giudiziario

in questa parte era, relativamente, molto liberale!

Io vorrei il giudice conciliatore assolutamente elettivo; elettivo, cioè, o dal Consiglio comunale, o dall'assemblea degli elettori.

Il conciliatore che, rimontando alla legislazione dei primi tempi del secolo presente, il relatore fa risalire alle leggi napoletane, ha la sua origine nel diritto romano. Risalendo ad esso troviamo le città dell'impero divise in due classi: città municipali, e città pretoriali; e queste ultime eleggevano un ufficiale chiamato *defensor civitatis*. I *defensores civitatis*, oltre varie altre importanti attribuzioni giudicavano inappellabilmente, anche in materia civile, alcune controversie fino a 50 soldi romani, e fino anche a 300, cioè, rispettivamente fino a 1000 lire ed a 6000 lire delle nostre. Questi magistrati popolari, la cui creazione risaliva all'anno 365, erano eletti dai curiali e dal popolo per cinque anni prima, e poi per due anni.

La rivoluzione francese introdusse il sistema dei giudici di pace, che erano pure elettivi, e fecero pure ottima prova. Essi erano eletti dalle assemblee primarie fra gli eleggibili del Comune e del distretto, con la competenza senza appello nelle contestazioni fino a lire cinquanta. Perciò hanno notevole riscontro coi nostri giudici conciliatori.

Invero, secondo il nostro ordinamento giudiziario, per essere eletti conciliatori basta avere 25 anni, essere iscritti nelle liste amministrative, e dimorare nel Comune.

Ora tanto il ministro che il relatore nell'attuale disegno di legge ritengono che la parte più importante del conciliatore sia, come dice appunto la parola, la *conciliazione*; quindi egli dovrebbe sempre essere un magistrato di origine popolare, perchè non basta che abbia una certa capacità, ma bisogna che goda di una effettiva fiducia per parte delle popolazioni, perchè queste si rivolgano a lui spontaneamente per comporre le loro controversie. Ed il numero delle conciliazioni sarà tanto più notevole quanto più i detti funzionari saranno compresi dell'importanza del loro principale ufficio, che è quello di comporre amichevolmente le controversie, e al quale debbono la loro bella denominazione.

Il tentativo di conciliazione egli deve farlo anche nelle controversie, per le quali ha la competenza di giudicare in modo inappellabile; e anche in questo caso fa d'uopo che

egli tenti la conciliazione seriamente e con pazienza, che la incoraggi e la faciliti con la sua autorità e con la sua legittima influenza. (*Bene!*)

Ora, se questo è vero, se nessun rimprovero può farsi agli attuali conciliatori, se pure voi stessi, estendendo la loro competenza fino a 50 lire per la conciliazione ed a 100 per il giudizio, per questa seconda parte proponete l'appellabilità, dovete comprendere nelle categorie degli eleggibili tutti quei benemeriti funzionari, che sebbene non abbiano i diplomi della laurea, della licenza liceale, o non paghino cento lire d'imposta, hanno provato coi fatti la loro attitudine, e trovano nella loro esperienza regole sicure per adempiere il loro ufficio.

Se i conciliatori hanno fatto buona prova, se i Consigli municipali hanno sempre avuto ed hanno interesse di proporre persone degne, se il Governo ha avuto sempre il diritto di scegliere fra tre candidati indicati dai Consigli, qual ragione poteva o può esservi per togliere la nomina ai detti Consigli, qual ragione può esservi per abolire questa terna proposta dai rappresentanti dei Comuni, che pur provvedono a tutte le spese relative all'ufficio del giudice conciliatore?

La proposta dei candidati fatta dai Consigli comunali garantisce che la persona gode la pubblica fiducia, e siffatta indicazione potrebbe essere di efficace indicazione al presidente della Corte d'appello, che ora il disegno di legge vorrebbe sostituito al Governo del Re per la nomina dei conciliatori.

Dunque, sia perchè le spese dell'ufficio del conciliatore sono a carico dei Comuni; sia perchè questa terna ha fatto buona prova, sia per tenere il presidente della Corte d'appello al di fuori delle lotte locali; sia perchè questo presidente, con la lista degli eleggibili, non ha criteri sufficienti per preferire Tizio o Cajo, e per conoscere se l'eleggibile abbia di fatto quelle migliori qualità di mente e di cuore che lo possano far preferire ad altri, è preferibile il sistema accennato.

D'altronde se la proposta lista degli eleggibili costituisse una graduatoria vera e propria, in questo caso sarebbe vincolato il presidente a scegliere, in una categoria superiore, e non in quella inferiore, se non quando, in quel dato Comune, non vi sieno cittadini, che non abbiano i requisiti richiesti nella categoria superiore.

Se ciò non è detto, nè stabilito categoricamente, se, invece, secondo il disegno ministeriale, tutti gli iscritti nelle categorie degli eleggibili si presumono avere attitudine agli affari, e capacità a fare il conciliatore popolare, voi vedete che informazioni partigiane, ed occulte, che danno minor garanzia della terna proposta dai Consigli comunali, potranno con facilità indebitamente prevalere. Ma, poi, se l'ultima categoria degli eleggibili contempla coloro i quali pagano 100 lire d'imposta, quasi che il censo fosse titolo o presunzione di capacità, io vi domando: perchè dopo i laureati, dopo altri eleggibili, non avete voluto mettere quei conciliatori, che sebbene non sieno muniti di certi diplomi e non paghino la detta imposta, hanno non solo la presunzione della capacità, ma hanno dato, coi fatti, luminosa prova della loro attitudine? Possono non avere la laurea e nemmeno la licenza liceale, perchè sono stati istruiti con altri metodi didattici; ma possono avere una esperienza ed una probità che devono essere soprattutto tenute in considerazione nelle funzioni dell'ufficio di conciliatore.

Non vi pare che sia una grave lacuna, l'aver dimenticati questi conciliatori, dando loro quasi una patente d'incapacità? Accetto, ripeto, il criterio delle categorie degli eleggibili, ma la vorrei subordinata alla terna proposta dal Consiglio comunale, terna che dovrebbe esser fatta, limitatamente, fra gli iscritti nelle liste degli eleggibili.

Ed allora perchè non si potrebbe conciliare la mia proposta con il criterio delle categorie?

Voi volete stabilire categorie le quali diano prova e presunzione della capacità. Ebbene, a prescindere da altre considerazioni, quando queste categorie presentano siffatte presunzioni, non è preferibile che il Consiglio municipale proponga la terna? E nella legislazione, anzichè dei sospetti ipotetici, si dovrebbe, innanzi tutto, tener conto dei risultati, che sono stati buoni, a confessione del Governo stesso.

Se, poi, voi dubitate, sempre, ipoteticamente, della maggioranza, se sospettate che possa esservi qualche arbitrio, se volete eliminarlo, si adotta il sistema del voto limitato, che è pure usato per eleggere le Commissioni amministrative.

Fatta la terna si vota per due persone, e se la maggioranza vorrà indicare i meno ca-

pacì, naturalmente il presidente avrà ragione di scegliere il candidato della minoranza. Ma non comprendo come voi, uomini pratici, uomini che siete stati al Governo, voi che state, ora, a quel posto, non abbiate cognizione del metodo che si segue nelle anzidette nomine.

La discussione breve, ma calorosa che è stata fatta testè per la nomina di un sindaco, e i ricordi di molte discussioni parlamentari ci dicono che le informazioni dei carabinieri o di persone estranee al paese sono molte volte attinte a fonti partigiane, od impure, e a questo metodo si vuol subordinare la nomina, e il giudizio della capacità di colui che dovrebbe esser nominato?

Meno male sarebbe se prevalessero, ad esempio, le informazioni del pretore, ma questi pei vari Comuni di campagna deve ricorrere a informazioni attinte dalle stesse fonti, alle quali ho fatto allusione.

Che se le informazioni fossero assunte dal sindaco o da altri funzionari del Comune, allora si ricadrebbe più facilmente nel sistema della partigianeria temuta nel disegno ministeriale, e in questo caso senza la responsabilità, che, pure, il Consiglio comunale assume a viso aperto nel proporre la terna. Dopo ciò mi pare avervi dimostrato essere preferibile e più liberale il sistema vigente, che, cioè, la rappresentanza cittadina dia le indicazioni dei candidati, anzichè assumere informazioni da persone sconosciute, o che non hanno, di fronte al pubblico, alcuna responsabilità. Ora se, come credo, il pensiero del Governo e della Commissione è quello che il presidente della Corte d'appello possa scegliere, a suo libito, fra qualunque candidato iscritto in qualsiasi delle categorie degli eleggibili, è cosa savia e opportuna non trascinare, nelle lotte dei partiti, anche il nome rispettato e rispettabile del primo presidente della Corte d'appello. (*Bene!*)

Questo primo presidente non può essere una persona onnisciente e dovrà perciò uniformarsi alle assunte informazioni; e se il giudice da lui nominato eserciterà male il suo ufficio, l'autorità del primo presidente rimarrà diminuita, indebolita, ed esso sarà trascinato nelle polemiche dei giornali, quasi che avesse parteggiato per questo o quel candidato. Se egli non sceglierà quello che appartiene alla categoria superiore, si dirà che ha voluto favorire una persona od un'altra, questo o quel partito. Ora, un modo pratico per ovviare a

questo inconveniente, è quello di stabilire che i conciliatori e i vice-conciliatori indicati conterne proposte dai Consigli comunali, fra i nomi iscritti nella categoria degli eleggibili, siano nominati dal primo presidente della Corte d'appello.

Accettando questa proposta, che fu sostenuta, negli Uffici, da vari colleghi di varie parti della Camera, migliorereste assai il disegno di legge, e daretè modo al primo presidente di esercitare, con ponderazione e senza timore di gravi errori, il suo ufficio.

Ciò, per quanto riguarda le nomine, delle quali, poi, ci occuperemo nella discussione degli articoli.

È necessario, inoltre, che questa legge che modifica il nostro ordinamento giudiziario, corrisponda ai principî del diritto pubblico.

Io sovente sento parlare di divisione o di invasione di poteri, e anche inopportunamente, come in una recente discussione, nella quale si confusero le decisioni vere dell'autorità giudiziaria coi pareri consultivi del Consiglio di Stato.

Ebbene, ricordiamoci di questa divisione di poteri quando dobbiamo stabilire le attribuzioni del potere legislativo, del potere esecutivo, del potere giudiziario.

Facciamo in modo, se vogliamo la vera divisione dei poteri, che chi fa parte di uno dei poteri non faccia parte, per disposizione legislativa, dell'altro, e ciò per il regolare funzionamento costituzionale. Ma, al contrario, la nostra legislazione si compiace di confondere i poteri, e di far partecipare al potere legislativo i magistrati, e i funzionari del potere esecutivo, dando a questi ultimi anche funzioni giudiziarie.

Giustamente la Commissione ha tolto dall'elenco degli eleggibili i deputati, perchè la Commissione stessa ha notato che i deputati, per il loro ufficio, hanno molte occupazioni. Ma hanno pure molte occupazioni i senatori, e le stesse ragioni di esclusione dovrebbero valere per i legislatori dell'altro ramo del Parlamento.

Quindi, non solo per le ragioni dette dall'onorevole relatore, ma anche per il principio di diritto pubblico, che chi è legislatore non deve essere magistrato, ho proposto di sopprimere il paragrafo *a*) dell'articolo terzo.

Quanto, poi, agli ex-deputati, essi formano una inutile categoria, perchè o saranno stati sindaci o consiglieri provinciali, o paghe-

ranno le cento lire, o avranno la licenza ginnasiale o la licenza liceale, purchè non si supponga che siano analfabeti, e perciò, evidentemente, saranno compresi nelle altre categorie.

Io, dunque, pur approvando l'insieme della legge in questa parte, vorrei che il sotto-segretario di Stato e l'egregio relatore, così competente in materia, ci spiegassero chiaramente se queste categorie di eleggibili rappresentano una graduatoria, o se intendono di ampliare le categorie stesse. E, ripeto, spero che essi faranno buon viso alla mia proposta di aggiungere alla categoria di quelli che possono essere nominati giudici conciliatori, coloro che sono stati conciliatori o vice-conciliatori per un anno sotto l'impero della legge tuttora in vigore.

Il ministro, nella sua relazione, crede che i pretori, per questo disegno di legge, diminuiranno i loro affari di un terzo. Ma io credo che il ministro e chi lo rappresenta dovranno cambiare di opinione quando rifletteranno che la maggior parte di questi giudizi daranno luogo ad appello; anzi sarà più facile l'appello, essendo più vicino il giudice e minore la spesa innanzi al pretore per quelle cause che, prima, si sarebbero dovute giudicare, in grado d'appello, dal tribunale.

E, sotto questo punto di vista, richiamo l'attenzione del ministro e della Commissione perchè vogliano tener conto della raccomandazione fatta dall'amico Vischi e da altri colleghi per quanto riguarda le spese di carta bollata per le cause al di là delle prime 50 lire. Sarebbe strano che gli atti processuali, le sentenze fino a 50 lire fossero stese in carta di pochi centesimi, e quelle da 51 lire in carta da lire 1. 20.

Se questo sistema vorremo seguire quando si estenderà la competenza dei pretori e dei tribunali noi daremo occasione a molte ingiustizie. Potrà essere erronea, molte volte, la citazione, potrà un creditore chiedere una somma maggiore di quella che sarà, poi, assegnata dal giudice, ecc.; e perciò riconoscersi che doveva usarsi la carta di minor costo. Sicchè sarebbe più logico che la spesa fosse unica per tutta l'estensione della competenza e per tutti gli atti del procedimento.

Io non ho proposto alcun emendamento in proposito perchè vedo, con dispiacere, che ora le ragioni fiscali valgono più di quelle della logica e del buon diritto.

Eppure si tratta di giustizia, e di prov-

vedimenti coi quali s'intende favorire le classi povere!

E proseguendo nel mio dire credo che il disegno di legge abbia anche qualche lacuna per quanto riguarda i vantaggi che i conciliatori, ai quali si addossa un così grande lavoro, dovrebbero, ora, avere. Nell'ordinamento giudiziario si dice che hanno diritto di avere il posto, nelle cerimonie pubbliche, subito dopo il sindaco.

Grande soddisfazione! Certamente è un bel'onore andare nelle cerimonie appresso al sindaco, ma ciò non garantisce al conciliatore una posizione, non è un vero vantaggio.

Nell'ordinamento giudiziario vi è un altro articolo, nel quale è detto, troppo genericamente, che le funzioni di conciliatore sono puramente onorifiche e servono di merito per ottenere pubblici impieghi, quando concorrano i requisiti di legge.

Ora prego il Governo di trovare termini più precisi per favorire questi conciliatori; dia loro il modo di esser nominati vice-pretori e, poi, pretori. Se voi farete questo, la vostra legge avrà buona applicazione; troverete più facilmente persone capaci ad adempiere questo gravissimo e delicato ufficio del conciliatore. E siffatta riforma è tanto più necessaria, oggi, che, rendendo più rigorosi i requisiti dell'eleggibilità, togliete ad una parte dei conciliatori il diritto di essere rieletti.

Se volete, per quest'ufficio, uomini dotti, considerandoli più come giudici, che come conciliatori, tanto più difficile sarà rinvenire elementi così capaci, e, con tanta maggiore ragione, dovete stabilire quali siano i vantaggi che potranno ricavare da questo loro onorifico e pubblico servizio per indurre i migliori ad accettare l'incarico, altrimenti non troverete il personale adatto a disimpegnare quest'ufficio, perchè non si può pretendere, specie nei momenti presenti, che questo personale, gratuitamente, senza vantaggi sicuri, adempia alle funzioni così gravose ed estese del giudice conciliatore.

Ed ecco perchè io vi diceva che, in questa legge, voi dovrete tener conto della fiducia pubblica e del voto popolare, perchè, con tutto il rispetto che si può avere per un Decreto Reale o presidenziale, in virtù di poteri delegati, molti tengono più alla fiducia pubblica, ad una votazione fatta dal popolo, che a nomine fatte anche per Decreto Reale. E voi non tenete conto di questa condizione

quando abolite la terna per la nomina del conciliatore. Inoltre se aumenterà il lavoro, aumenteranno anche le spese, perchè i segretari comunali, che sono dall'ordinamento giudiziario destinati a fungere da cancelliere, non potranno attendere a queste nuove funzioni; ed allora converrà pagare i cancellieri, e vedrete che questo disegno di legge aumenterà le spese, se non allo Stato, ai Comuni, e quindi sempre ai poveri contribuenti.

Ma i Comuni, che non avrebbero più ingerenza alcuna nella nomina del conciliatore, salva la materiale compilazione della lista, che porterà una nuova spesa, avranno ragione di pretendere che lo Stato pensi alle spese del conciliatore, reso così più un funzionario governativo che cittadino.

E il diritto di appello per una parte delle controversie di competenza del conciliatore renderà necessarie altre spese di registri e di lavori; insomma farà duopo avere una vera e propria amministrazione di cancelleria giudiziaria. Ecco perchè sarebbe opportuna qualche altra disposizione che, modificando l'ordinamento giudiziario, o supplendo ad esso, indicasse chi deve assumere le funzioni di segretario o di cancelliere, perchè sarà impossibile, in molti luoghi, che il segretario comunale, già tanto aggravato di fatiche, spesso mal compensato, possa aver tempo di adempiere, con diligenza, a queste funzioni importantissime di cancelliere giudiziario.

Fatte queste dichiarazioni, riservandomi di interloquire sugli articoli, mi auguro che il Ministero seguiti a presentare disegni di legge che meritino, in massima, un'approvazione, e che possano ottenere, come spero di questo, la quasi unanimità di suffragi, se si accetteranno emendamenti che hanno l'intento di rendere sempre più rispettata ed efficace la missione alta e civile del giudice conciliatore. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

**Nocito.** Questo disegno di legge non è tutto quello che avrei desiderato. È, certamente, un primo passo che merita di essere incoraggiato e lodato, ma niente più di questo. Ed io mi auguro che si presenteranno, presto, le occasioni nelle quali l'istituzione del giudice conciliatore potrà mettere più larghe e salde radici.

Finora il nostro giudice conciliatore non

è stato nè giudice, nè conciliatore. Perchè quanto all'ufficio di conciliatore la legge, sopra la richiesta delle parti, lo chiamava, è vero, a comporre le controversie senza limite alcuno di valore, ma in fatto poi non ne componeva alcuno perchè i litiganti non pensavano di rivolgersi a lui. Ognuno comprende che, per comporre litigi i quali abbiano una importanza, è mestieri che il compositore abbia autorità di persona e di scienza. L'istituto della conciliazione è fondato sulla fiducia delle parti, e questa fiducia suppone, che ad organi di conciliazione siano state scelte persone che siano tenute alte nella pubblica considerazione e nella pubblica stima.

Ora, senza voler deprimere il personale dei giudici conciliatori, ognuno non può a meno di ammettere che codesti giudici conciliatori non hanno quella pubblica considerazione, quella pubblica stima che è necessaria per esercitare l'ufficio di paciere pubblico.

Il solo fatto che l'ordinamento giudiziario stabilisce che l'ufficio di giudice conciliatore è un titolo per ottenere pubblici impieghi, dimostra come codesto ufficio non sia tenuto in quell'alta considerazione che gli sarebbe dovuta.

Di più le statistiche delle conciliazioni fatte dai giudici conciliatori sono negative, o pressochè negative, e ciò dimostra quello che dissi da principio, cioè, che i nostri conciliatori non sono stati conciliatori affatto; e che o per la scelta del personale, o per altro motivo, l'istituzione è venuta meno al suo principale ufficio. In quanto poi all'altro scopo della istituzione ognun vede che non può avere importanza un giudice che non può giudicare di cause che superino per il loro valore trenta lire.

Io credo pertanto, che il nostro giudice conciliatore, senza elevarsi all'importanza del giudice di pace in Inghilterra, conservatore della pace e dell'ordine pubblico, che è un ufficio esercitato dalle persone le più eminenti, senza elevarsi all'importanza del giudice di pace in Francia, che si confonde quasi col nostro pretore, potrebbe essere qualche cosa di meglio di quello che è ora, e che si faccia opera savia a toglierlo dalla bassa sfera nella quale finora è stato posto.

Il presente disegno di legge è un primo passo su questa via, e giusta lode va data al ministro proponente. Ma questo primo passo dev'essere seguito da passi ulteriori, dei quali



alcuni potranno fin d'ora essere fatti completando l'attuale proposta di legge.

Vengo, ora, all'esame del disegno di legge, il quale si può dividere in due parti: l'una riguarda la competenza dei nuovi giudici conciliatori, e l'altra riguarda la loro nomina.

Per ciò che riguarda la competenza, si è creduto di fare una grande concessione con l'elevare la competenza dei giudici conciliatori a lire cento.

In sostanza però non si fa che riprendere una proposta che si cercò di fare dal Vacca nel 1815, e che venne altra volta alla Camera nel 1878 e nel 1883.

Voi con ciò non allargherete, onorevoli colleghi, la competenza del giudice conciliatore; ma non farete altro che tradurre, con altra formula economica, quel valore venale che era attribuito alla competenza del conciliatore quando per la prima volta fu applicato nella legislazione del Regno d'Italia, per giudicare delle cause non superiori a lire trenta. Oggi che la moneta come veicolo e misura dei valori è diminuita d'importanza, cento lire o cose di cento lire equivalgono alle trenta lire ed alle cose di trenta lire di una volta.

In verità, avrei voluto qualche cosa di più; cioè che la competenza del conciliatore fosse elevata per lo meno a lire duecento: così avrebbe potuto avere maggiore efficacia questa magistratura popolare nei piccoli Comuni, ai quali è, principalmente, destinata, e così veramente si avrebbe potuto dire accresciuta la competenza dei conciliatori.

Vengo ad un'altra osservazione che riguarda quelle azioni le quali hanno bisogno di giudizio e di provvedimenti solleciti, non solo per riparare un male, ed impedire un pericolo, ma ancora per un principio d'ordine pubblico *ne cives ad arma veniant*, cioè per impedire che i cittadini non si abbiano a far giustizia con le proprie mani. Su questo concetto, o bisogno di giustizia immediata e quasi tutela dell'ordine pubblico, è fondata la disposizione dell'articolo 82 del Codice di procedura civile, il quale, facendo eccezione alle regole ordinarie della competenza dei pretori, attribuisce loro senza limite di valore la competenza delle azioni per guasti e danni fatti ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, piante ed ai frutti, le azioni possessorie; le azioni di danno temuto e denuncia di nuova opera; le azioni dirette ad ottenere

la osservanza delle distanze stabilite dalla legge, o dai regolamenti, o dagli usi locali; le azioni di sfratto per locazione finita.

Il presente disegno di legge ha creduto bene di applicare, in qualche parte, questa disposizione ai conciliatori. Infatti stabilisce che sono di competenza dei conciliatori le azioni relative a locazioni ed a sfratto, e le azioni relative a guasti e danni dati a fondi rustici od urbani, ma purchè non superino per il valore le lire cento.

Ora, domando, perchè vi siete fermati a mezza strada? perchè dell'articolo 82 avete preso il numero 1 ed il numero 5, ed avete dimenticato i numeri 3 e 4, che riguardano casi che non hanno bisogno di molta dottrina giuridica e che, pure, è necessario siano, immediatamente, risolti, come, per esempio, l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, o dai regolamenti, o dagli usi locali, riguardo al piantamento d'alberi o di siepi?

Per risolvere siffatte controversie non vi è bisogno della scienza di un Ulpiano o di un Papiniano; e se un pretore può calcolare la distanza stabilita dai regolamenti pel piantamento di alberi e siepi, non capisco perchè non lo possa fare un conciliatore. Se al pretore concedete la competenza come al conciliatore per le azioni di guasti e danni dati, non si capisce perchè non facciate lo stesso per le azioni di danno temuto e di denuncia di nuova opera, in conformità degli articoli 658 e 659 del Codice civile.

Non comprendo poi come, in una materia che pei pretori è giudicata oltre i confini della loro competenza ordinaria, si sia fatta rientrare, quanto ai conciliatori, nei limiti della loro competenza ordinaria.

Mi pare che il disegno di legge e le proposte della Commissione si trovino preoccupati dalla paura di estendere quella competenza che pur si voleva attribuire al conciliatore in forza dei concetti cui si uniformava questo disegno di legge, quasi cacciando le buone ispirazioni che avrebbero consigliato una estensione della competenza senza compromettere l'amministrazione della giustizia.

Per quanto, poi, riflette l'articolo 11, confesso, francamente, che preferivo il corrispondente articolo 10 ministeriale, in cui era stabilito che i conciliatori potessero avere la presidenza dei consigli di famiglia o di tutela, e non so spiegarmi perchè la Commissione abbia creduto di sopprimere questa parte del di-

segno ministeriale. Si tratta di cose di massima urgenza, nè l'articolo ministeriale dà questa facoltà ai conciliatori *iure proprio*, ma nel caso in cui il pretore l'abbia loro delegata.

Ora, evidentemente, il pretore non farebbe questa delegazione, sotto la propria responsabilità, senza esser sicuro della persona a cui verrebbe delegata la facoltà di convocare il consiglio di famiglia e di tutela.

Perchè impensierirvi della facoltà che l'articolo 10 del disegno di legge ministeriale accorda al pretore di delegare la convocazione dei consigli di tutela e di famiglia ai giudici conciliatori, quando questi possono essere persone importanti e per gli uffici che hanno sostenuto (come senatori, ex deputati, consiglieri provinciali) e per le loro qualità personali? Queste persone in ogni modo non sono inferiori ad un pretore o ad un vice-pretore. Eppure la sollecita convocazione dei consigli di famiglia e di tutela e la loro permanente azione possono avere una grandissima influenza sulla soluzione di quei gravi problemi che tanto da vicino toccano le condizioni sociali, come quelli degli orfani, dei derelitti e di tutti coloro che, per varie ragioni, hanno bisogno della tutela della pubblica autorità! Era una felice ispirazione quella dell'onorevole ministro, e mi duole che non sia stata raccolta dalla Commissione.

Vengo, ora, alla nomina dei giudici conciliatori. Trovo, nel disegno di legge della Commissione, una disposizione che non so quanto si possa conciliare col nostro diritto pubblico, perchè l'articolo 2 della Commissione dice: « I conciliatori e vice-conciliatori in virtù di regia delegazione, sono nominati, sospesi ecc., dal primo presidente della Corte d'appello; » mentre i conciliatori secondo il disegno di legge ministeriale, erano nominati dal primo presidente. Ora a me pare che il disegno ministeriale abbia dimenticato una disposizione del nostro Statuto, il quale dice:

« La giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce. »

Dunque la nomina dei giudici appartiene al capo dello Stato.

Non sto ora ad esaminare se questo sia un buono o un cattivo sistema, o se si debba, scientificamente, preferire l'elezione per suffragio popolare, o per cooptazione al sistema della nomina regia. Domando soltanto se lo

Statuto prescrive la nomina regia dei giudici, con qual diritto l'onorevole ministro guardasigilli vuol attribuire questa facoltà ai presidenti delle Corti d'appello, modificando anche le disposizioni dell'articolo 29 della legge sull'ordinamento giudiziario?

Questo articolo dice che i giudici conciliatori sono nominati dal Re su proposta dei Consigli comunali.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato.** Ma quella legge è stata modificata nel 1875.

**Nocito.** Sia pure che la legge che ho citato sia stata modificata, in qualche parte, da quella del 1875; ma io queste modificazioni non le ritengo giuste, perchè tutto quello che riguarda le prerogative sovrane non può essere suscettibile di delegazione. Dico ciò perchè mi pareva opportuno che, nel momento di rialzare il prestigio dei conciliatori, ci fossimo ricordati almeno di quello che dispone la nostra legge organica giudiziaria.

Vengo, ora, a parlare delle categorie, nelle quali debbono essere compresi i giudici conciliatori.

Io qui perfettamente convengo con l'onorevole Santini nel ritenere che da questo ufficio dovrebbero essere escluse alcune delle categorie ammesse nel disegno di legge, e che servono più per lustra che per altro, come alcune di quelle, che si trovano nella legge sui giurati.

Immaginiamoci se i senatori, per esempio, che qualche volta non vanno neppure in Senato, vogliono andare a fare i giurati od i conciliatori!

Dunque, mettiamo da parte queste categorie *ad pompam*, ed esaminiamo la cosa nella sua realtà.

I senatori, i deputati, gli ex-deputati non faranno mai i giudici conciliatori, ma si sobbarcheranno a quest'ufficio coloro, che sono sul posto e che crederanno di acquistare una legittima importanza avendo in mano il detto ufficio.

Ed è per questo, che io facendo eco alla osservazione dell'onorevole Di Sant'Onofrio, non approvo la soppressione, che ha fatto la Commissione, dell'articolo di legge ministeriale, nel quale era detto: « L'ufficio di conciliatore è incompatibile con la qualità di consigliere del Comune ove risiede. »

Fu male ispirata la Commissione, quando volle sopprimere questo articolo, il quale mi-

rava ad impedire che il giudice conciliatore diventasse un istrumento di guerra dei partiti amministrativi, nei luoghi dove l'ufficio del conciliatore ha bisogno di tutto il suo prestigio, di tutta la sua imparzialità, per guadagnare la stima pubblica. Ricordiamoci che si tratta di un ufficio gratuito; e che quindi è mestieri circondarlo di tutte le possibili garanzie, una delle quali mi sembra questa: che l'ufficio non sia conciliabile, con quello di consigliere comunale.

Ma si dirà: E dove andate a trovare i giudici conciliatori, se eliminate i consiglieri comunali? E perchè non si potranno trovare, quando si trovano coloro che possono surrogarli per dimissione o per morte? Perchè non si potrà trovare in ogni luogo qualche notaro, o farmacista, che possa fare il giudice conciliatore, e che non sederà fra i padri della patria; e così si eviterà di compromettere quel prestigio di imparzialità, che deve avere ogni ufficio giudiziario?

Credo che con queste osservazioni, le quali potranno essere concretate in alcuni emendamenti, da introdurre nella legge in seguito alla discussione degli articoli, si possa adottare in massima il disegno di legge, eccitando nello stesso tempo il Ministero a mettersi per una più larga via, nella quale realmente la istituzione del conciliatore come giudice popolare e locale possa rispondere ai bisogni dell'amministrazione della giustizia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Blasio Luigi.

**De Blasio Luigi.** Nella seduta del 2 febbraio, l'onorevole ministro guardasigilli annunziando alla Camera il divisamento in cui era venuto di proporre un disegno di legge, che ampliasse la competenza dei conciliatori, ebbe una frase felice, la quale riassume l'importanza della riforma che il disegno di legge arrecherà nei nostri ordinamenti giudiziari. « Questo disegno di legge, disse il ministro, modesto nella sua parvenza (ed a giudizio mio, la modestia era soltanto quella dell'animo del ministro), questo disegno di legge sarà una riforma sociale. » Il plauso con cui la Camera accolse quelle parole dimostra la larga adesione che il pensiero del ministro incontrava in questa Assemblea. Adesione la quale viene oggi autorevolmente confermata, con alta competenza, dall'illustre relatore della Commissione.

Il carattere nobilissimo, che volle dare il ministro all'estensione della competenza del

conciliatore esclude assolutamente il dubbio che si sia avuto di mira il gretto spirito di economia nell'adottare tale riforma. E bene fa la Commissione, per bocca del suo relatore, invocando non solo dal ministro guardasigilli, come accennano le parole dell'ordine del giorno proposto all'approvazione della Camera, ma altresì da tutto il Governo, come è adombrato nell'ultima parte della relazione, una serie di proposte, che semplificando i congegni dell'amministrazione rendono di più facile conseguimento ai cittadini l'attuazione dei propri diritti. In questo modo sarà sollevata la vita della nazione e molte attività saranno invece impiegate al miglioramento economico del paese.

Ciò sarebbe senza dubbio la più felice e la più compiuta attuazione del programma dell'attuale Gabinetto; perchè la riduzione delle spese non sembri unicamente ispirata dal pensiero di umili risparmi, ma una conseguenza di importanti riforme, nella via delle quali, dopo un anno di vita, confortata dalle simpatie del paese, è ben tempo che risolutamente si metta il Governo.

Io aderisco perciò in massima parte al disegno di legge come esso è stato proposto dall'onorevole Commissione alle deliberazioni della Camera. Mi sarà consentito però di fare alcune osservazioni tanto su talune disposizioni del disegno di legge, quanto su ciò, che è stato detto durante questa discussione nella Camera.

Io non partecipo alle preoccupazioni degli onorevoli nostri colleghi Vischi e Santini quanto al maggior aggravio di spesa che possa avvenire ai contendenti, perchè si è prescritto l'uso della carta da bollo da lire 1.20 in alcuni giudizi presso i conciliatori.

I giudizi, che ora saranno devoluti alla competenza dei conciliatori erano, in massima parte, di competenza del pretore, ed obbligavano all'uso della carta da bollo da lire 2.40 per ogni atto del giudizio, a cominciare dalla citazione.

Invece qui abbiamo la rassicurante parola del presidente della Commissione, che afferma niente essere per questo disegno di legge innovato alle disposizioni vigenti, le quali ammettono la citazione per *biglietto* innanzi al conciliatore.

L'impiego della carta da una lira si limiterà a quei soli atti, che sono indicati dall'articolo

16 e che potranno essere meglio circoscritti in questa discussione.

Ma qualunque aggravio maggiore è largamente compensato dalla grande economia, che il pubblico conseguirà non dovendo adire la competenza pretoriale per controversie d'un valore appena superiore a lire 30.

Convengo invece nelle idee testè esposte dall'onorevole Nocito, in quanto alla incompatibilità, che proponeva il ministro tra gli uffici di conciliatore e di consigliere comunale. Chi ha occasione di frequenti rapporti con le popolazioni dei piccoli Comuni non può ignorare quanto siano ardenti in essi le lotte amministrative, e non è davvero inopportuno, anzi è consigliato dalla necessità, che l'autorità del giudice e la sua imparzialità non siano sospettate, che le due qualità non vengano confuse in una medesima persona, della quale si possa pensare che abbia portato nei suoi giudizi i risentimenti e i rancori di quelle ingrate lotte, che, purtroppo, travagliano tanti Comuni del Regno, massimamente i piccoli. Nei quali poi si ha il non rallegrante spettacolo della distribuzione dei pubblici uffici retribuiti o semplicemente onorifici agli amici di quella delle due parti, che è rimasta vittoriosa.

Vero è che, nel caso di cui si ragiona, il Consiglio comunale non ha ingerenza nella proposta degli eleggibili all'ufficio di conciliatore, e contro le omissioni maliziose o accidentali nella lista degli eleggibili, è fatto luogo al reclamo; ma non è men vero che l'eletto all'ufficio di conciliatore, il quale congiunga altresì quello di consigliere comunale, potrà trovarsi nella penosa condizione di dover cedere, o essere sospettato di cedere allo spirito ed ai vincoli di parte.

Quanto ai criteri per determinare la decadenza dall'ufficio di conciliatore, allorchè durante le funzioni si verifichi uno degli impedimenti contemplati nell'articolo quarto, e anche nell'articolo quinto del progetto ministeriale, io sono d'opinione che la decadenza debba dichiararsi dalla legge con la formula la più ampiamente affermativa; francamente, non mi piace la formula adottata nell'articolo del ministro, come in quello della Commissione che è la seguente:

« Sono dichiarati decaduti dall'ufficio i conciliatori e vice-conciliatori, allorchè, durante le loro funzioni, si verifica uno degli impedimenti contemplati..... »

Io credo che la formula da adottare sia quella più recisamente affermativa: « Decadono dall'ufficio di conciliatore e vice-conciliatore, ecc. » perchè non nasca il dubbio che si debba attendere che la decadenza del conciliatore, quando sia verificato l'impedimento nascente dalla nuova qualità acquistata, sia dichiarata da un magistrato superiore. Perocchè allora potrebbe nascere il grave inconveniente che la giurisdizione continui ad essere esercitata illegittimamente da persona nella quale si sia verificato il caso del cumulo delle due qualità incompatibili, e che per mancanza della dichiarazione di decadenza continuerebbe a emanare sentenze infette sostanzialmente di nullità...

**Tajani, relatore.** Questa proposta sarà accettata.

**De Blasio Luigi.** Ringrazio l'onorevole relatore.

Convengo altresì nelle osservazioni, che faceva l'onorevole Nocito in quanto alla soppressione, proposta dalla Commissione, della parte del disegno di legge ministeriale, che si riferisce alla competenza del conciliatore per la presidenza dei consigli di famiglia.

Anche a me era sembrata quella una felice riforma, che aveva voluto introdurre il ministro guardasigilli nella nostra legislazione.

L'onorevole Commissione, a mio giudizio, è stata eccessivamente timida ed ingiustificatamente guardinga quando non ha approvato il pensiero del ministro.

Gravi interessi, è vero, possono trattarsi nelle assemblee familiari e gravi controversie possono agitarvisi.

Ma è pur da considerare che il ministro, con prudente consiglio, concedeva facoltà di delegare la cennata giurisdizione ai conciliatori; e la facoltà, è a supporre, sarebbe esercitata soltanto nei casi in cui non erano a prevedere gravi controversie.

E d'altra banda, o signori, è notevole che quando gravi controversie sono definite dai consigli di famiglia e di tutela, o gravi interessi sono in questione, il diritto di ricorrere al magistrato superiore è per legge devoluto agli stessi componenti del consiglio di famiglia, al tutore, al protutore e al curatore, quando si tratta di inabilitati o di minori emancipati.

È risaputo poi che le deliberazioni dei consigli di famiglia intorno a gravi interessi

delle persone incapaci debbono essere sottoposte alla omologazione del tribunale.

Ora dunque a me sembra che tante garanzie avrebbero messo perfettamente al riparo da qualunque sorpresa gl'interessi del minore e dell'interdetto, sicchè l'onorevole Commissione avrebbe potuto accettare fiduciosamente la riforma, che voleva introdurre il ministro nell'istituto della tutela.

E per un altro riguardo io avrei desiderato che la Commissione avesse mantenuto la cennata riforma.

Questo eminente istituto, o signori, che il legislatore per un alto principio sociale volle esteso agli abbienti e ai non abbienti, a coloro, che hanno parenti ed amici ed a coloro che nascono fuori della famiglia, questo eminente istituto, non bisogna dissimularselo, funziona assai limitatamente dovunque. Esso funziona unicamente in favore delle persone incapaci, che sono fornite di un patrimonio; mentrèchè il pensiero del legislatore fu che tutti coloro i quali sono in istato pupillare, siano assistiti dalla tutela della legge e dalla società. E questo non accade con l'istituto della tutela, come è inteso ed applicato generalmente.

Io ho udito lamentare frequentemente nei resoconti dell'anno giudiziario, pronunziati da eminenti magistrati, questo grave inconveniente; ho inteso sempre lamentare che i Consigli di famiglia, e quelli di tutela, limitano assolutamente i loro uffici alle persone, che sono dotate di un patrimonio.

Io ho udito ripetere frequentemente le esortazioni ai sindaci perchè non trascurino di denunziare al magistrato competente il verificarsi dello stato di tutela per alcuni minorenni, ed ai pretori che non trascurino di costituire i Consigli di famiglia e di tutela anche per i poveri, anche per i disgraziati figliuoli nati fuori dalla famiglia.

Ma, per quante calde, per quante vive, e frequenti le esortazioni, allo zelo dei preposti non ha corrisposto la realtà. E spesso capita d'incontrare famiglie di minorenni poveri, di incontrare minorenni nati fuori del matrimonio, che sono assolutamente sforniti del loro Consiglio di tutela, per cui negli atti della loro vita spesso è da deplorare che il Consiglio di famiglia, e di tutela, per quelle date persone, come era desiderio e prescrizione di legge, non sia stato costituito.

Or dunque, se la ragione per la quale

questo inconveniente era da lamentare ha potuto essere fin qui la grave mole d'affari da cui sono aggravati i pretori, la quale crescerà in proporzione dell'avvenuta riduzione delle preture, a me sembra lodevole il pensiero del ministro di delegare ai conciliatori questa parte di giurisdizione, la cui importanza certamente non vorrà essere disconosciuta dalla Camera.

Io sarei felice se alcuna delle idee che ho enunciate, fosse accolta dall'onorevole Commissione, anzi potrei fin d'ora esprimere la mia riconoscenza all'onorevole relatore per averne accolta una. Il che, peraltro, non attribuisco a veruna autorità di cui io possa arrogarmi il vanto in questa Camera, bensì alla benignità della Commissione, ed all'alta competenza, ed alla incontestata autorità dell'illustre guardasigilli, del quale io mi sono fatto lecito di rivendicare alcuni concetti non accolti dalla Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi Antonio.

**Rinaldi Antonio.** Gli oratori, che mi hanno preceduto si sono tutti dichiarati favorevoli al disegno di legge; inscrittomi a parlare in favore, non sento più la necessità di difenderlo contro accuse che non esistono, salve quelle modificazioni che si dovranno discutere a tempo e luogo opportuno. Nondimeno i loro discorsi sono pieni di *ma*, di *però*, di dubbi; sia dunque lecito anche a me di esporre un dubbio.

Io darò il mio voto favorevole alla legge, massime se saranno emendati 4 o 5 articoli; dubito non pertanto che noi avremo l'istituto della conciliazione, ma, che probabilmente ci mancheranno i conciliatori.

Prima che l'onorevole Santini, col quale sono pienamente d'accordo, avesse preso a parlare, io avevo presentato un ordine del giorno, col quale la Camera invita il Governo a studiare in che maniera si possano sollevare le condizioni morali ed economiche dei conciliatori, affinchè i migliori cittadini non isfuggano al peso del nuovo lavoro.

Secondo la statistica generale del 1889, la quale mi pare la più compiuta ed esatta, le controversie definite dai conciliatori in quell'anno ascendono a 1,625,741; aggiungete gli affari che vengono dalle preture nel numero di 60 mila ed avrete 1,685,741. Ecco il numero delle controversie, che saranno affidate alla decisione dei conciliatori.

Questo però, badate, è il numero delle sole sentenze definitive e delle conciliazioni ottenutesi, e non rappresenta tutta la massa del lavoro, che dovranno esaurire i conciliatori del Regno. Si sa che una causa ritorna 4 o 5 volte in udienza, per rinvii, per prove testimoniali non sempre esaurite in una sola tornata, per perizie, revisioni di perizie, tentativi rinnovati di conciliazione, ecc.; vi sono poi le sentenze preparatorie, interlocutorie e definitive. Per lo meno, è a calcolarsi che ogni controversia, portata a conoscenza del conciliatore, debba tornare in udienza due volte. Sicchè il numero di 1,685,741 affari sale a 3,371,482. Sarà questa, o signori, la massa del lavoro, che graverà sugli omeri dei conciliatori.

Non basta; almeno per le cause appellabili, vi sarà l'intervento dei causidici; quindi avremo le comparse lunghe, lardellate di latino, le molte eccezioni di rito e di merito, gli accessi sopra luogo, e via dicendo.

Ora, vi domando, è possibile che un cittadino, pur volenteroso, voglia esser disposto a compiere questo immane lavoro? È possibile che debba tenere udienza, almeno due volte la settimana; leggere le comparse e le controcomparsa; ragionare le sentenze, in modo che possano reggere alla prova dell'appello?

Ecco perchè dicevo, e credo con ragione, che noi, forse, avremo l'istituto della conciliazione, ma ci mancheranno i conciliatori, quelli, cioè, che accetteranno la carica essendo veramente onesti ed intelligenti.

È perciò che io esprimo il desiderio che il Governo assuma impegno di studiare se vi sia modo di migliorare la condizione dei conciliatori, affinchè questi possano essere allettati ad accettar la carica.

Io non fo proposte concrete, perchè non ne sento il dovere; ma, giacchè mi trovo a parlare, mi permetto di indicare soltanto e brevemente due vie. La prima, già additata anche dall'onorevole Santini, sarebbe quella di dare ai conciliatori che incensurabilmente, anzi lodevolmente si comportano, il diritto ad un impiego civile. Sarebbe un tirocinio come un altro; ed è da sperarsi che il desiderio del proprio miglioramento serva di sprone a compiere meglio i doveri dell'ufficio.

La seconda via, che fu tentata recentemente in Francia dal Brisson, e risponde al contenuto della celebre costituzione *De Salaris*

*Bajulorum* di Federico II, è questa: abolire le tasse di registro e bollo per le cause di somme inferiori a lire 100, e stabilire una multa proporzionale a carico dei soccombenti, per formare un fondo di cassa destinato a retribuire i conciliatori, in ragione del numero degli affari definiti. Il Governo si è messo in questa via, con le tasse giudiziali nelle condanne penali. Faccia quest'altro tentativo anche per le cause di competenza dei conciliatori. Così si potrà forse giungere a stabilire una proporzione tra i valori garantiti dall'autorità giudiziaria e le spese di lite, mentre accade sovente che le spese superano dieci volte la materia controversa. E forse sarebbe questo anche un avviamento alla risoluzione del problema gravissimo propostosi dai migliori pubblicisti, quello cioè dell'amministrazione gratuita della giustizia; nel senso che sia dato a ciascun cittadino di istituire i giudizi senza impedimenti di sorta, salvo a pagare una multa proporzionale in caso di soccombenza.

Io accenno soltanto queste proposte e non le discuto, poichè si potrebbero escogitare anche altri espedienti.

Mi giova sperare che l'onorevole sotto-segretario di Stato accetterà l'invito di fare i necessari studi in proposito e che la Camera vorrà seguire questa via, approvando il mio ordine del giorno.

**Presidente.** Leggo l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Rinaldi:

« La Camera invita il Governo a studiare in che maniera possano essere sollevate le condizioni dei conciliatori affinchè i cittadini accettino volentieri la carica. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Questo disegno di legge ha avuto l'onore di essere validamente appoggiato dagli egregi oratori, che hanno preso parte alla discussione. Il Ministero è riconoscente di questo appoggio ed anche dei giudizi incoraggianti dati intorno al disegno di legge, che è in esame, ed all'indirizzo, che si accenna di dare alla competenza ed alle giurisdizioni giudiziarie. Sono dolente che l'illustre guardasigilli, perchè impegnato al Senato, non possa personalmente prendere parte alla discussione di un disegno di legge, al quale egli ha lavorato con intelletto di amore e con

un'alacrità che è stata giudicata favorevolmente da quanti hanno preso parte a questa discussione generale. Io, che modestamente ne faccio le veci, riassumerò brevemente ed in poche riflessioni gl'intendimenti del Governo, tanto più che non ho obiezioni gravi a combattere nè devo difendere la legge stessa da appunti, che ne infirmo la sostanza.

Per quello che riguarda la discussione di particolari della legge, parmi che potrà farsi, anche più proficuamente d'ora, quando verremo alla discussione degli articoli.

Ora, parlando in tesi generale, mi piace ed è per me doveroso il constatare che i conciliatori, questi magistrati popolari, fecero una buona prova nei molti anni da che funzionano fra noi. Giudicando da tutte le relazioni fatte dagli agenti del Pubblico Ministero, come giudicando dalle statistiche degli affari risolti dai conciliatori e da tutto l'insieme delle loro pronunziamenti, è veramente soddisfacente il potere affermare, con sicura coscienza, come questi magistrati popolari abbiano corrisposto alla pubblica e generale aspettazione. Per questo anzi, e soprattutto per questo, il Governo si è sentito incoraggiato ad aumentare la competenza e la giurisdizione.

Però il mio egregio amico il deputato Rinaldi ha espresso un dubbio che mi ha agghiacciato, perchè egli ha detto: con questo disegno di legge noi avremo l'istituto della conciliazione, ma non avremo i conciliatori.

Ora io, per quanto ammira l'ingegno e la dottrina del mio egregio amico, non so comprendere la ragione di questo suo giudizio pessimista. Finora lo istituto della conciliazione ed i conciliatori funzionarono bene. Questo disegno di legge mantiene l'attuale ordinamento del servizio, sol che aumenta la competenza e rende anche migliore la scelta dei conciliatori, circondandola di maggiori garanzie, acciocchè possano corrispondere al maggior lavoro, a cui sono destinati. Quindi io non so vedere il perchè dello scoraggiante giudizio dell'onorevole Rinaldi.

Egli crede che difficilmente si troveranno persone che serviranno volentieri adempiendo ad un compito così disagiata e faticoso come è quello dei conciliatori, non potendo sperare alcuna retribuzione.

Io prego l'onorevole Rinaldi di riflettere che, nella pratica costante abbiamo trovato parecchi che hanno avuto la nobile ambizione

di servire lo Stato gratuitamente; e che quando si tratta di nominare dei vice-pretori, che pur servono gratuitamente, molte volte abbiamo avuto una specie di concorso.

Parecchi colleghi debbono saperne qualche cosa. Molte volte si è nell'impiccio per preferire l'uno all'altro, tanti sono coloro che hanno dimostrata questa nobile ambizione. E poi anche per lo passato ci sarà stato forse difetto in qualche comune di uomini adatti ad esercitare l'ufficio di conciliatore, ma non c'è stata mai mancanza di uomini volenterosi, i quali si sono sobbarcati all'incarico di amministrare questa giustizia popolare.

L'onorevole Rinaldi invita poi il Governo a studiare in che modo si possa rilevare la condizione morale ed economica dei conciliatori.

Ma per quanto io sia desideroso di assecondare l'iniziativa dell'onorevole Rinaldi, non saprei capire quale possa essere questo studio che dovrebbesi fare.

Dovrà il Governo studiare di dare uno stipendio ai conciliatori?

Ma si ribellerebbero tutti i settori della Camera, e si ribellerebbe più di tutti l'onorevole ministro del tesoro.

E poi, mi permetta l'onorevole Rinaldi di osservargli che nessun conciliatore espresse questa idea di avere una retribuzione sul bilancio dello Stato.

Forse si tratta soltanto di rilevare il morale di questi conciliatori? Ma il loro morale è stato rilevato per il passato e lo sarà per lo avvenire.

Non può, d'altra parte, ammettersi che, pel solo fatto che i conciliatori disimpegnano tale ufficio, possano essere creduti meritevoli di essere nominati ad impieghi retribuiti; imperocchè le condizioni stabilite per ottenere impieghi retribuiti, specialmente dall'ordinamento giudiziario, sono determinate da leggi e regolamenti cui non si può derogare in nessun modo. Occorrono concorsi, diplomi, esami ed altre condizioni, dalle quali non si può prescindere.

I conciliatori potrebbero essere tenuti presenti per nomine a vice-pretori, e lo sono stati ogni volta che possedevano i requisiti voluti dalla legge, e lo saranno anche per l'avvenire. Potrebbero essere tenuti presenti per le nomine a pretore, ma con la legge del 1890, come ben sa l'onorevole Rinaldi, i laureati e gli avvocati, ed i vicepretori, ecc. se vogliono aspirare

all'ufficio di pretore, debbono esporsi ad un concorso. Il laureato, l'avvocato, il professore, potrà esser nominato, secondo le prescrizioni della legge organica del 1875, consigliere d'appello o di cassazione; ma non può esser nominato giudice di tribunale e neanche pretore senza l'esame prescritto dalla legge del 1890. Dunque, *hoc iure utimur*, e non si possono fare innovazioni. Il Governo del Re terrà, però, in grande considerazione i servizi che renderanno i conciliatori; e, come nel passato, quando ha potuto esprimere loro la sua soddisfazione, non mancò di farlo, così userà per l'avvenire. Io voglio sperare che l'onorevole Rinaldi vorrà esser pago di queste dichiarazioni; imperocchè se gli promettessi di fare uno studio, quando non potesse venirsi a conclusione diversa da quella espressa, esso sarebbe quindi uno studio sterile; verrei a mancare di quella lealtà e chiarezza, che è mio dovere usare con tutti, e specialmente con un amico pregiato, come l'onorevole Rinaldi.

Io non posso esaminare da vicino, ed analiticamente, tutte le gravi osservazioni e le considerazioni degne di ogni riguardo che sono state espresse dall'onorevole Vischi, dall'onorevole Santini, dall'onorevole Nocito, dall'onorevole Di Blasio e da altri che hanno partecipato a questa discussione. Dirò solamente qualche cosa per sommi capi.

Cominciamo dall'osservare che questo disegno di legge è l'inizio di una migliore e più razionale determinazione delle competenze giurisdizionali.

Ma questo disegno di legge non può dar luogo, come vorrebbe l'onorevole Vischi, ad un impegno per parte del Governo di trasformare ed ordinare diversamente il personale di coloro, che esercitano la giurisdizione giudiziaria. L'onorevole Vischi avrebbe voluto che i pretori fossero giudici di tribunale in missione.

Questa è una idea, che fu enunciata dall'onorevole Tajani nei suoi progetti del 1879 e del 1885, ma tale concetto dell'onorevole Tajani era coordinato con altre riforme, con le quali formava tutto un insieme.

L'onorevole Tajani, per esempio, mentre faceva del pretore un giudice di tribunale in missione, con aumento rilevante di giurisdizione, nello stesso tempo proponeva l'abolizione di circa 100 tribunali circondariali, e da quella abolizione prevedeva di ricavare 10 milioni di economie, dei quali ne desti-

nava due, quanti ne occorreivano, per compensare i giudici di tribunale in missione di pretori.

Ora certamente, se venissimo a parlare dell'abolizione di cento tribunali di circondario, non so se la nostra voce sarebbe ascoltata dai due rami del Parlamento.

Non dico che questi studi non si debbano fare, non dico che non si debba venire a qualche risoluzione, quando il tempo lo permetterà, sopra questo grave argomento; ma questo non mi pare assolutamente il momento di parlarne. E poi, onorevole Vischi, come sarebbero pagati i 1400 giudici di tribunale in missione di pretore, con lo stipendio dalle 3500 alle 4000 lire? Ci vorrebbero due milioni: se Ella trova questi due milioni, allora potremo discutere seriamente; ma finchè questi milioni mancano la discussione è puramente accademica.

Il concetto che Ella ha espresso è certamente degno di considerazione, ma non potrebbe essere opportunamente discusso ora.

L'onorevole Nocito cominciò proprio da Giove, e disse che proponendo di procedere alla nomina dei conciliatori per esercizio di regia delegazione si usurpavano poteri che sono devoluti dallo Statuto al Re; poichè per Statuto il Re ha il diritto di nominare coloro che amministrano, in suo nome, la giustizia. Ma, onorevole Nocito, questa è una questione che potrebbe dirsi bizantina, poichè venne già risolta col magnanimo assentimento del Sovrano. Imperocchè questa regia delegazione fu sancita dal Re e dal Parlamento colla legge del 1875. E il decreto del 30 marzo 1876, firmato da Vittorio Emanuele e da Mancini, riprodusse precisamente quella formula che è adottata nell'articolo del progetto che discutiamo; imperocchè, l'articolo primo di quel decreto si esprime così:

« Nel decreto di nomina dei conciliatori, vice-conciliatori e vice-pretori comunali, sarà indicato l'articolo 29 della legge 23 dicembre 1875, e verrà dichiarato che la nomina è fatta per Regia delegazione ed in nome del Re. Le nomine anzidette, eccettuati i casi di assoluta urgenza, si faranno il 1° di ogni mese in ciascuna Corte di appello. »

E questa fu salutata come una riforma decentratrice, e quindi supremamente lodevole oggi che tanto si parla di decentramento. Vorremo dunque ritornare cento passi indietro e dare al Ministero di grazia e giustizia il



grave compito di fare diecimila e forse più decreti per nomina di conciliatori e vice conciliatori, ogni tre anni? E per i sindaci non si è già proclamata come una riforma benefica il discentramento della nomina di taluni sindaci. E ogni giorno si dice e si ripete che bisogna estendere tale discentramento a' sindaci di tutti i Comuni del Regno!

Si è detto ancora che la competenza stabilita con questo disegno di legge è troppo ristretta e potrebbe anche essere elevata. L'onorevole Nocito ha accennato di estenderla nientemeno che fino a 200 lire, e di volere attribuire ai conciliatori anche le azioni di danno temuto ed altre. Ma io prego l'onorevole Nocito a considerare, prima di tutto, che non bisogna andare da un eccesso all'altro, e dare tanto cumulo di attribuzioni a magistrati popolari, i quali poi non sono obbligati a fare degli studi giuridici incessanti per corrispondere degnamente alle importanti funzioni di giudici di fatto e di diritto, e molte volte giudici inappellabili. Bisogna anche considerare che coloro i quali servono lo Stato gratuitamente debbono pur consacrare un po' del loro tempo alle loro faccende.

Non si può pretendere da un conciliatore, come si pretende da un pretore, che stia in ufficio tanto tempo che basti per attendere a tanto cumulo di lavoro. A prescindere poi che dai conciliatori, per quanto siano senza dubbio idonei e degni del loro ufficio, non si può pretendere tanta cultura giuridica, tanta attività ed attitudine da poter far fronte a quel numero di affari che ad essi vorrebbe attribuire l'onorevole Nocito.

Contentiamoci dunque di questa riforma che era desiderata da tanto tempo e non andiamo agli eccessi.

Si è detto anche che questo disegno di legge non è vantaggioso ai contendenti, e che, quasi quasi, li aggrava.

Ora, io veramente mi aspettava vivissime lodi da parte dei deputati, e vivissime proteste da parte del ministro delle finanze per questo disegno di legge. Invece il ministro delle finanze si rassegna, mentre poi taluni degli onorevoli deputati neppure sono paghi!

Vediamo dunque qual'è il beneficio che arreca questo disegno di legge sotto il rapporto fiscale. Attualmente, fino a 30 lire, si litiga con la carta bollata a 10 centesimi; con questo disegno di legge si litigherà con la medesima carta bollata di 10 centesimi fino a

50 lire. Dunque tutte le questioni dalle 30 alle 50 lire, che ora sono trattate colla carta bollata di 2. 40 saranno trattate con carta bollata di 10 centesimi. Non è questo un guadagno pei contendenti? Non è una perdita per le finanze?

E poi tutte le controversie fino a 100 lire che per il passato sarebbero state trattate in primo grado pretorio con la carta bollata a 2. 40, e quindi in grado d'appello al tribunale con la carta bollata di 3. 60, ora si trattano innanzi ai conciliatori con carta di 1. 20, ed in seconde cure con quella di 2. 40. Non è anche questo un grande vantaggio pei contendenti?

Dunque bisogna convenire che questo disegno di legge, anche sotto il rapporto fiscale, segna un miglioramento notevole; è una riforma, per la quale la giustizia è avvicinata ai contendenti, è amministrata a condizioni meno onerose, ed è un complemento dell'altro disegno di legge sui *probi-viri*, che ora è in discussione dinanzi al Senato.

In quanto ai criterii per la nomina dei conciliatori, l'onorevole Santini ha spezzato una lancia in favore del metodo attuale, lodando l'opera dei conciliatori, che finora hanno servito e servono. Ma in quanto agli encomi nessuno lo contraddice, perchè noi tutti facciamo plauso all'opera egregia di questi magistrati popolari. Però bisogna pur riconoscere la verità delle cose. La proposta della terna è un impaccio per i Consigli comunali, un impaccio per i nominati, un impaccio per i presidenti delle Corti di appello.

Era un impaccio per i Consigli comunali, perchè tante volte, per secondare certe ambizioni dei capi parte o di affigliati, si mettevano nella terna coloro che erano meno idonei ad esercitare questo ufficio. Colui che era posto nella terna ed era nominato, dovendo la sua nomina a quelli che lo avevano designato, quando veniva una causa di questi tali o dei loro dipendenti, dei loro coloni, si trovava fra l'uscio e il muro, e quindi o doveva manomettere la giustizia, o si acquistava la taccia d'ingrato ed era condannato alla proscrizione, perchè, dopo scaduto, non sarebbe stato più rieletto.

Molte volte i presidenti si trovavano in un grande imbarazzo per la nomina, perchè, allo scopo di far riuscire sicuramente colui che era voluto dal Consiglio comunale, questo metteva nella terna altri due candidati la cui

scelta era assolutamente impossibile. Quindi non vi era terna, ma l'unità. E non vi era neppure il diritto di respingere la terna, altrimenti molte volte sarebbe stata respinta. Quindi i presidenti si trovavano su un letto di Procuste e spesso declinavano ogni responsabilità per talune nomine infelici, che non avevano facoltà d'evitare. Perchè vi sia piena responsabilità, occorrono piena libertà e completa potestà!

Oltre a ciò, col nostro sistema l'intervento popolare non è eliminato, perchè, come si fa per le liste dei giurati, i consiglieri comunali componenti la Giunta fanno essi le liste degli eleggibili, secondo quei tali concetti, quelle categorie stabilite nella legge. Queste liste sono affisse al pubblico, e chi è escluso ha diritto di reclamare. E il primo presidente della Corte di appello deve necessariamente fare la scelta in quella lista di eleggibili, ed in quella lista ci è già l'intervento del popolo per mezzo della Giunta comunale.

**Rava.** Non ci entra il Consiglio comunale.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** La lista degli eleggibili deve essere fatta dalla Giunta comunale, e la Giunta comunale è la rappresentanza del Consiglio comunale, è il potere esecutivo della rappresentanza comunale.

Queste sono le idee principali, che sono state ventilate in questa discussione generale.

V'è poi la proposta della Commissione che il Governo accetta di gran cuore.

La Commissione dice: visto l'aumento che con questa legge viene fatto alla competenza dei conciliatori, è necessario d'allargare anche la competenza dei pretori.

Il Governo ringrazia la Commissione di questo invito, lo accetta pienamente, e non tarderà di presentare le sue analoghe proposte all'approvazione del Parlamento.

Ecco quanto dovevo dire.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Tajani, relatore.** Onorevole signor presidente, la Commissione sente il bisogno di mettersi d'accordo coll'onorevole sotto-segretario di Stato sopra alcuni emendamenti; quindi sarebbe utile differire a domani questa discussione, onde essa possa farsi utilmente.

**Presidente.** La Commissione dunque propone che il seguito di questa discussione sia differito a domani.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Mi associo pienamente al desiderio dell'onorevole relatore, e reputo anch'io necessario di concordare questi emendamenti. Dichiaro poi che mi riservo di dire sugli articoli tutto quello che non ho creduto necessario di dire nella discussione generale.

**Presidente.** Il seguito di questa discussione è differito a domani.

### Annunciansi alcune domande d'interrogazione e d'interpellanza.

**Presidente.** Annunzio alla Camera la seguente domanda d'interrogazione:

« I sottoscritti desiderano di interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione, per sapere, se egli, a tenore delle dichiarazioni fatte il 30 novembre 1891, abbia preso dei provvedimenti circa la esclusione dei maestri elementari dai concorsi ai posti di segretario elementare.

« R. Rampoldi — F. Parona. »

Questa interrogazione sarà iscritta nell'ordine del giorno.

Sono state presentate le seguenti domande d'interpellanza:

« Il sottoscritto muove interpellanza al ministro dell'interno circa la nuova nomina del sindaco di Orte, il quale, per la sua scorretta condotta, era già stato dallo stesso Ministero invitato a dare le sue dimissioni.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno circa la nomina del sindaco di Orte.

« Tittoni. »

Prego l'onorevole ministro dell'interno di dichiarare se accetta queste interpellanze.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Le accetto.

**Presidente.** Saranno dunque iscritte nell'ordine del giorno secondo la data di presentazione.

La seduta termina alle 5,30.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1. Seguito della discussione del disegno di legge: Sulla competenza dei conciliatori (302) (*Urgenza*)

Discussione dei disegni di legge:

2. Proroga del termine stabilito dall'articolo 79 della legge 30 dicembre 1888, numero 5865 sul passaggio allo Stato delle spese che ora sono a carico dei Comuni e delle Provincie. (165)

3. Sulle concessioni governative (Allegato B del disegno di legge n. 237 - Provvedimenti finanziari).

4. Trasferimento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1891-1892. (256)

5. Approvazione della spesa di lire 9,326.66 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 43 « Fitto dei locali (Demanio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1889-90. (233)

6. Approvazione della spesa di lire 401. 21 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 3 « Dispacci telegrafici governativi (spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90. (234)

7. Approvazione della spesa di lire 22,005.72 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e « genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90. (235)

8. Autorizzazione di maggiori assegnazioni nella somma di lire 92,900 e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1892-93. (229)

9. Approvazione dell'eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione pel 1890-91, risultanti dal Rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso. (184)

10. Approvazione della spesa di lire 1,752.60 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 56 « Fitto di locali non demaniali per le tesorerie « provinciali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90. (232)

11. Rinvio agli esercizi avvenire degli stanziamenti determinati per l'esercizio finanziario 1892-93 dalle leggi 31 maggio 1887, numero 4511, 26 luglio 1888, n. 5600, 26 giugno 1887, n. 4644 concernente i sussidi ai danneggiati dai terremoti della Liguria e dalla frana di Campomaggiore; e l'acquisto dei cavalli stalloni. (278)

12. Autorizzazione della maggiore spesa di lire 136,611. 78 da portarsi in aumento al capitolo n. 103 « Concorso a favore dei Consorzi d'irrigazione » per sussidiare il Consorzio dei Comuni per l'incremento dell'irrigazione del territorio Cremonese, da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste. (231)

13. Modificazioni alla legge 5 luglio 1882, sugli stipendi ed assegni fissi per la R. Marina. (144)

14. Per dichiarare il XX settembre giorno festivo per gli effetti civili. (265)

15. Sulle conservatorie delle ipoteche (Allegato C del disegno di legge n. 237. Provvedimenti finanziari).

16. Accordo commerciale provvisorio con la Bulgaria. (292)

17. Disposizioni per la leva sui nati nel 1872. (285)

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Direttore dell'ufficio di revisione.*

---

